



AG2R LA MONDIALE
La Mondiale Europartner

PRESTIGIO EVOLUTION



Set informativo

Contratto di assicurazione sulla vita multiramo che offre la combinazione di coperture assicurative di ramo I (Gestione interna separata) e di ramo III (unit linked).

Il presente Set Informativo contiene:

- KID (Key Information Document);
- DIP Aggiuntivo IBIP;
- Condizioni di assicurazione (contenenti il Glossario);
- Allegato Informazioni Finanziarie;
- Modulo di proposta
- Autorizzazione
- Modulo di Primo contatto

e deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Modulo di proposta.

Il presente Set Informativo è aggiornato alla data del 01/01/2023.

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

SCOPO

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO

Prodotto:	Prestigio Evolution
Ideatore del prodotto:	La Mondiale Europartner S.A.
Sito web dell'ideatore:	www.lamondiale.lu
Telefono:	+39.02.86.90.990
Autorità competente:	Commissariat aux Assurances (CAA) - 7 boulevard Joseph II - L-1840 Luxembourg
Data di realizzazione del documento:	06/04/2022

Segnalazione: state per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo:	Questo prodotto è un contratto di assicurazione sulla vita multiramo emesso da La Mondiale Europartner S.A. che offre la combinazione di coperture assicurative di ramo I (Gestione interna Separata, di seguito "GIS", denominata Fondo in euro o in altre divise) e di ramo III (Unit Linked). Si tratta di un contratto di diritto italiano.
Obiettivi:	<p>Il prodotto consente all'investitore di costituire un investimento che può essere riscattato in ogni momento sotto forma di capitale e permette, in caso di decesso dell'assicurato, il versamento al/i Beneficiario/i designato/i di un capitale al netto di precedenti riscatti.</p> <p>L'investitore sceglie l'allocazione del suo investimento tra le varie tipologie di supporti d'investimento collegate al contratto e soggette alle condizioni previste nella documentazione contrattuale:</p> <ul style="list-style-type: none">- il Fondo in euro o in altre divise si caratterizza particolarmente per una componente obbligazionaria. Tale fondo beneficia di garanzia del capitale al netto dei costi applicabili alla polizza e prevede l'attribuzione annuale della partecipazione agli utili;- i supporti di investimento espressi in quote: i fondi esterni (OICR) e i fondi interni. I fondi interni sono fondi espressi in quote, creati dalla Compagnia e gestiti separatamente dalla Compagnia o da gestori finanziari esterni da essa delegati. I Fondi interni collettivi possono essere proposti a tutti gli investitori. I Fondi interni dedicati e i fondi assicurativi specializzati sono creati su richiesta di un investitore. La lista degli attivi ammessi e i loro relativi limiti sono definiti dal Commissariat aux Assurances (Lettre circulaire 15/3). <p>Tali supporti non usufruiscono di una garanzia di capitale e il loro controvalore è soggetto a fluttuazioni al rialzo o al ribasso in merito all'evoluzione dei mercati finanziari.</p> <p>Il rischio e il rendimento dell'investimento variano a seconda della tipologia del supporto d'investimento.</p>
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto:	Il tipo di investitore al quale il prodotto d'investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato è destinato, varia in funzione delle caratteristiche delle diverse tipologie dei supporti d'investimento. Le informazioni specifiche relative ad ogni supporto d'investimento sono disponibili sul sito: https://www.lamondiale.lu/produits-priips .
Prestazioni assicurative e costi:	<p>Il prodotto prevede, in caso di decesso dell'Assicurato, il pagamento al Beneficiario designato di un Capitale decesso e dà la facoltà all'investitore, in corso di contratto, di riscattare parzialmente o totalmente il suo investimento. Il prodotto propone diverse garanzie in caso di decesso. Esse possono prevedere in caso di decesso dell'Assicurato il versamento di un eventuale capitale complementare al controvalore della polizza come definito nella documentazione contrattuale. Il costo delle garanzie in caso di decesso viene decurtato dall'investimento costituito. Tale costo potrà essere superiore al rendimento dell'investimento e potrà essere prelevato fino all'esaurimento dello stesso.</p> <p>Le garanzie in caso di decesso sono obbligatorie, il relativo costo è tenuto in conto nella tabella "Andamento dei costi nel tempo" e in quella che presenta l'impatto dei costi sul rendimento per anno. Il tasso del premio di rischio è pari a 0,015%.</p>
Durata:	<p>Il prodotto è a vita intera. Il contratto si estingue al momento del recesso, del riscatto totale, dell'esaurimento dell'investimento o del decesso dell'Assicurato.</p> <p>La Compagnia non ha il diritto di terminare unilateralmente la polizza, salvo nei casi previsti dalla legge.</p>

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio del prodotto rappresenta la gamma delle classi di rischio di ogni tipologia di supporti d'investimento proposta dal prodotto.

La gamma delle classi di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso indica la probabilità che questo prodotto subisca perdite a causa di movimenti sul mercato in base ai supporti d'investimento o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello di rischio da 1 a 5 su 7, che rappresentano la classe di rischio che va dalla più bassa alla medio-alta.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto si situano fra un livello molto basso e un livello medio-alto a seconda della tipologia di supporti d'investimento scelta.

Questo prodotto non prevede alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Alcuni degli strumenti finanziari scelti sul prodotto possono presentare un rischio di scarsa liquidità, illiquidità e/o liquidità materiale.

Se noi non fossimo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Tuttavia, potreste beneficiare di un sistema di tutela dei consumatori (si veda la sezione "Cosa accade se La Mondiale Europartner S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?"). L'indicatore sopra riportato non prevede tale protezione.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una divisa straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra la divisa dei premi versati e la divisa dei supporti d'investimento. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Scenari di performance

Calcolo delle performance: gli scenari di performance sono stati elaborati in conformità alla regolamentazione. Tuttavia, non costituiscono un impegno della Compagnia né possono pregiudicare le performance reali del prodotto.

Le performance del prodotto variano a seconda della tipologia di supporti d'investimento selezionata.

Le informazioni specifiche di ogni supporto d'investimento sono disponibili sul sito: <https://www.lamondiale.lu/produits-priips>.

COSA ACCADE SE LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

Il Suo investimento è esposto al rischio di default di La Mondiale Europartner S.A. e, per il monetario, al rischio di default della Banca depositaria relativamente gli attivi sottostanti alle polizze. Tali perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo. Gli strumenti finanziari depositati presso la Banca depositaria dovrebbero, al contrario, poter essere recuperati integralmente. La normativa lussemburghese offre un sistema di protezione degli investitori così caratterizzato: gli attivi legati alle polizze sono depositati presso una Banca depositaria preventivamente approvata dal CAA.

Tali attivi costituiscono un patrimonio distinto gestito separatamente da quello di La Mondiale Europartner S.A.

In caso di default di quest'ultima, gli investitori dispongono collettivamente di un diritto privilegiato su questo portafoglio distinto che permetterà loro di recuperare prioritariamente i crediti relativi all'esecuzione delle loro polizze.

Infine, i fondi in euro o in altre divise sono riassicurati presso un riassicuratore. In caso di insolvenza del riassicuratore, gli impegni di La Mondiale Europartner S.A. verso gli assicurati sono protetti da un meccanismo di garanzia bancaria.

QUALI SONO I COSTI?

La diminuzione del rendimento esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto e ai costi dei supporti d'investimento, in tre periodi di detenzione differenti. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

I costi per l'investitore di dettaglio variano a seconda della tipologia di supporti d'investimento selezionata.

Le informazioni specifiche di ogni supporto d'investimento sono disponibili sul sito: <https://www.lamondiale.lu/produits-priips>.

Andamento dei costi nel tempo

L'Intermediario o distributore che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento di 10.000 EUR

Scenari	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 4 anni	In caso di disinvestimento dopo 8 anni
Costi totali	Da 490 EUR a 860 EUR	Da 1.091 EUR a 3.033 EUR	Da 1.877 EUR a 7.471 EUR
Impatto sul rendimento per anno	Da 4,90% a 8,60%	Da 2,77% a 6,24%	Da 2,39% a 5,84%

Composizione dei costi

La seguente tabella presenta:

- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato,
- il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum	Costi di ingresso	Da 0,38% a 0,42%	Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questo è l'importo massimo che si paga; si potrebbe pagare di meno. Questo importo comprende i costi di distribuzione del prodotto.
	Costi di uscita	Da 0,00% a 0,00%	Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	Da 0,00% a 1,08%	Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	Altri costi correnti	Da 2,01% a 5,18%	Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri investimenti e dei costi presentati nella sezione II.
Oneri accessori	Commissioni di performance	Da 0,00% a 0,08%	Impatto della commissione di performance. Tratteniamo questa commissione dal vostro investimento se la performance del prodotto supera il suo parametro di riferimento.
	Carried interests (Commissioni di overperformance)	Da 0,00% a 0,27%	Impatto dei carried interests. Tratteniamo questa commissione se l'investimento supera il suo parametro di riferimento.

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione raccomandato: 8 anni

Il periodo minimo consigliato è di 8 anni ma dipende essenzialmente dalla situazione patrimoniale dell'investitore, dal suo atteggiamento nei confronti del rischio, dal regime fiscale in vigore e dalle caratteristiche del prodotto scelto, nonché dalle varie tipologie di supporti d'investimento selezionati.

L'investitore dispone di un periodo di recesso di trenta (30) giorni a far data dal momento in cui è informato della conclusione del contratto. Una volta trascorso il periodo di recesso, l'investitore può chiedere un riscatto parziale o totale senza alcuna penalità.

La Compagnia s'impegna a pagare il riscatto entro trenta (30) giorni dalla ricezione della richiesta completa di riscatto inclusi i documenti giustificativi. La Compagnia conferma ogni operazione di riscatto tramite l'invio di un'appendice. Il riscatto totale estingue il contratto e tutte le relative garanzie.

COME PRESENTARE UN RECLAMO?

La Mondiale Europartner S.A. Sede Secondaria, Servizio Reclami, Foro Buonaparte 12, 20121 Milano (MI), Italia e contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'Intermediario e descrizione del motivo del reclamo. L'esponente potrà rivolgersi a La Mondiale Europartner S.A. ai seguenti indirizzi di posta elettronica: infoitalia@lamondiale.lu o lamondialeeuropartner@legalmail.it oppure utilizzando il nostro sito internet: <https://www.lamondiale.lu/it/reclamations/>.

L'esponente, qualora non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.42.133.206, ivass@pec.ivass.it, secondo le modalità indicate su www.ivass.it), alla Consob (Via Giovanni Battista Martini n. 3, 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it) o al Commissariat aux Assurances (7, Boulevard Joseph II, L-1840 Lussemburgo) quali organi istituzionali competenti all'esame dei reclami, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Si precisa che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la procedura c.d. FIN-NET, creata appositamente in Europa per la risoluzione di tali liti. Per attivare la rete FIN-NET è possibile rivolgersi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede la Compagnia (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria.

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

Garanzie obbligatorie e opzionali: le cifre presenti tengono conto delle garanzie obbligatorie incluse nel prodotto. Le garanzie opzionali non sono tenute in conto.

Prima della conclusione del contratto, come previsto dalla regolamentazione italiana, l'investitore riceverà il Set Informativo ed il relativo Allegato Informazioni Finanziarie.

Potrete trovare ulteriori informazioni al seguente indirizzo: <https://www.lamondiale.lu>

Assicurazione sulla vita a premio unico, a vita intera e prestazioni collegate ai rendimenti di una gestione separata e/o al valore delle quote di Fondi interni e/o di Fondi esterni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)



Compagnia: La Mondiale Europartner S.A.
Prodotto: Prestigio Evolution
Tipologia: contratto multiramo (ramo assicurativo I e ramo assicurativo III)

Il presente DIP aggiuntivo IBIP è stato realizzato il 01/01/2023 ed è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La Mondiale Europartner S.A., Sede secondaria, Foro Buonaparte 12, 20121 Milano (MI), Italia; tel.: +39.02.8690.990; sito internet: www.lamondiale.lu; e-mail: infoitalia@lamondiale.lu; PEC: lamondialeeuropartner@legalmail.it

La Mondiale Europartner S.A. è una Compagnia assicurativa di diritto lussemburghese, con sede legale in Lussemburgo, 23, Z.A. Bourmicht - L-8070 Bertrange - Granducato di Lussemburgo - Indirizzo postale: BP 2122 - L-1021 Lussemburgo - Tel: +352 45 85 87-1 - Fax +352 45 87 18 - www.lamondiale.lu - R.C.S. Lussemburgo B 26334 - TVA intracomunitaria LU 15041808, facente parte di AG2R LA MONDIALE ed operante in Italia tramite la propria sede secondaria di Milano, Foro Buonaparte 12, 20121 Milano (MI), tel.: +39.02.8690.990, sito internet: www.lamondiale.lu, e-mail: infoitalia@lamondiale.lu, PEC: , con cui viene concluso il contratto. La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza lussemburghese ("Commissariat aux Assurances") del 21 settembre 1987 ed è iscritta al numero I.00120/codice IVASS Impresa - D921R nell'elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia, annesso in appendice all'Albo delle Imprese di assicurazione. La Compagnia opera in Italia in regime di stabilimento ed è sottoposta, nello svolgimento della sua attività, al controllo della predetta Autorità di Vigilanza lussemburghese. La Compagnia può investire i premi in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti (anno 2021), il patrimonio netto di La Mondiale Europartner S.A. è di 279 352 464 €, di cui 173 182 154 € relativi al capitale sociale ed 106 170 310 € relativi al totale delle riserve patrimoniali. Per ulteriori informazioni, si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) disponibile sul sito internet della stessa (al seguente link: <https://www.lamondiale.lu/it/groupe-informations-financieres/>). Si specifica che l'importo del requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 316 427 366 €, l'importo del requisito patrimoniale minimo è pari a 80 194 061 €, l'importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 614 473 536 €, e che il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Compagnia è pari a 194%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

La polizza prevede le seguenti prestazioni:

a) prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata con meccanismi di partecipazione agli utili.

In caso di investimento nella Gestione Interna Separata "Fondo in euro o in altre divise" ("GIS"), le prestazioni si rivalutano annualmente in base al rendimento della GIS.

La GIS è una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia ed è rappresentata nella polizza da Fondi in quattro divise: Euro, Sterlina, Dollaro o Franco svizzero. Il controvalore di ogni Fondo in euro o in altre divise (GIS) viene rivalutato in corso d'anno su base di un tasso provvisorio, comunicato all'inizio di ogni anno dalla Compagnia e modificabile in ogni momento.

b) prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in uno o più fondi interni detenuti dalla Compagnia di assicurazione oppure al valore delle quote di uno o più OICR (Unit Linked);

In caso di investimento in Fondi interni dedicati (FID), Fondi interni collettivi (FIC) e/o Fondi esterni (OICR), le prestazioni sono espresse in quote il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentative.

Il FID è un Fondo interno costituito dalla Compagnia per una singola polizza, riservato ad un solo Contraente e suddiviso in quote il cui numero varia a seconda del controvalore del premio versato dal Contraente. La politica di investimento dei FID deve rispettare la lista degli attivi ammessi e le loro relative limitazioni fissate dal Commissariat aux Assurances nella Lettre Circulaire 15/3.

I FIC sono supporti d'investimento espressi in quote creati dalla Compagnia, gestiti come attivi separati, con una gestione finanziaria generalmente delegata dalla Compagnia ad un Gestore finanziario esterno. La lista degli attivi sottoscrivibili e le loro relative limitazioni sono fissate dal Commissariat aux Assurances nella Lettre Circulaire 15/3.

c) prestazioni in caso di decesso.

In particolare, le prestazioni sono collegate agli attivi prescelti dal Contraente - Gestione Interna Separata "Fondo in euro o in altre divise" (GIS) e/o Fondi interni dedicati (FID) e/o Fondi interni collettivi (FIC) e/o Fondi esterni (OICR) - e in cui vengono investiti i premi dallo stesso versati e consistono nell'impegno della Compagnia a liquidare ai beneficiari designati, in caso di decesso dell'Assicurato, un importo pari al capitale decesso garantito.

Il capitale decesso garantito ad una data è pari al controvalore della polizza eventualmente maggiorato in base alla garanzia in caso di decesso scelta dal Contraente.

Il controvalore della polizza corrisponde alla somma, espressa nella divisa di comunicazione della polizza:

(i) degli investimenti in ogni Fondo in euro o in altre divise (GIS), diminuito dei costi della polizza (inclusi i costi della garanzia in caso di decesso), degli eventuali disinvestimenti richiesti dal Contraente, aumentato della partecipazione agli utili attribuita nel corso degli esercizi precedenti e dell'eventuale rivalutazione provvisoria dell'anno in corso;

(ii) del prodotto tra il numero delle quote dei Fondi interni e/o esterni collegati alla polizza, diminuito dei costi della polizza (inclusi i costi della garanzia in caso di decesso) ed il valore unitario delle quote a tale data.

Le garanzie in caso di decesso previste dalla polizza e che possono essere scelte dal Contraente sono le seguenti:

- Garanzie di capitale

L'importo liquidato in caso di decesso non potrà essere inferiore al capitale decesso garantito secondo l'opzione scelta dal Contraente.

- Prima opzione: Garanzia di capitale premio netto

In caso di opzione per tale garanzia al momento della sottoscrizione della polizza, il capitale decesso garantito corrisponde all'importo del versamento netto.

Quando la garanzia è implementata in corso di polizza, il capitale decesso garantito è uguale alla somma dei versamenti diminuito dei riscatti effettuati dalla sottoscrizione della polizza.

Ogni versamento aggiuntivo aumenta il capitale decesso garantito dell'importo netto corrispondente. In caso di riscatto parziale, il capitale decesso garantito è ridotto nella stessa proporzione dal controvalore della polizza alla data del riscatto.

- Seconda opzione: Garanzia di capitale importo libero

In caso di opzione per tale garanzia, il Contraente definisce il capitale decesso garantito. Tale importo viene indicato dal Contraente nel Modulo di proposta o nel documento di modifica della polizza.

Ogni versamento aggiuntivo aumenta il capitale decesso garantito dell'importo netto corrispondente. In caso di riscatto parziale, il capitale decesso garantito è ridotto nella stessa proporzione dal controvalore della polizza alla data del riscatto.

A seconda dell'età dell'Assicurato, il capitale decesso garantito non può essere superiore a (espresso in base al controvalore della polizza alla presa di efficacia della garanzia):

- 4 volte il controvalore della polizza (in caso di Assicurato di età inferiore a 35 anni);
- 3 volte il controvalore della polizza (in caso di Assicurato di età inferiore a 45 anni);
- 2 volte il controvalore della polizza (in caso di Assicurato di età inferiore a 55 anni);
- 1,5 volte il controvalore della polizza (in caso di Assicurato di età inferiore a 65 anni);
- 1,2 volte il controvalore della polizza (in caso di Assicurato di età inferiore a 75 anni).

Se la polizza prevede due assicurati ed il pagamento della prestazione al momento del primo decesso, gli importi massimi sopra fissati sono da applicare con riferimento all'età dell'Assicurato più anziano.*

Se la polizza prevede due assicurati e il pagamento della prestazione al momento del secondo decesso, gli importi massimi sopra fissati sono da applicare con riferimento all'età dell'Assicurato più giovane.

- Garanzie incrementate
Il capitale decesso garantito è pari al controvalore della polizza maggiorato di un importo addizionale calcolato in base all'opzione scelta dal Contraente.
- Prima opzione: Garanzia incrementata tramite importo
Il capitale decesso garantito è pari al controvalore della polizza maggiorato dell'importo determinato alla sottoscrizione della garanzia.
- Seconda opzione: Garanzia incrementata tramite percentuale
Il capitale decesso garantito è pari al controvalore della polizza maggiorato della percentuale determinata alla sottoscrizione della garanzia.
- Garanzia degressiva
Il capitale decesso garantito è pari al controvalore della polizza maggiorato della percentuale determinata dall'età dell'Assicurato secondo la seguente degressione:

Età dell'Assicurato	Maggiorazione	Capitale decesso garantito
12-39	1,0%	101,0%
40-49	0,9%	100,9%
50-59	0,8%	100,8%
60-69	0,7%	100,7%
70-79	0,6%	100,6%
80	0,5%	100,5%
81	0,4%	100,4%
82	0,3%	100,3%
83	0,2%	100,2%
84 e oltre	0,1%	100,1%

In mancanza della scelta di una garanzia in caso di decesso, alla polizza viene automaticamente applicata la garanzia degressiva. Tutte le garanzie in caso di decesso possono essere scelte per qualsiasi Assicurato di età superiore ai dodici (12) anni ed inferiore a settantacinque (75) anni e vengono trasformate nella garanzia degressiva al compimento del settantacinquesimo (75°) anno di età dell'Assicurato. In caso di due assicurati, tale trasformazione avviene al compimento del settantacinquesimo (75°) anno di età dell'Assicurato più anziano, se il Contraente ha optato per il pagamento al primo decesso, e al compimento del settantacinquesimo anno di età dell'Assicurato più giovane, se il Contraente ha optato per il pagamento al secondo decesso.

Il capitale massimo complementare al controvalore della polizza versato in caso di decesso, accordato sulla totalità delle polizze assicurate dalla Compagnia, non potrà superare 500.000 € per il medesimo Assicurato.

Il Contraente può modificare i termini del contratto mediante l'esercizio di predefinite opzioni contrattuali.

In particolare, il Contraente ha la possibilità di richiedere alla Compagnia di trasferire una parte o la totalità del suo investimento dal supporto (GIS e/o FID e/o FIC e/o OICR) inizialmente prescelto in un altro supporto d'investimento (cd. switch), definendo una nuova allocazione dell'investimento, nel rispetto dei seguenti importi minimi:

Importo minimo dello switch	5.000 €
Importo minimo dopo uno switch per Fondo in euro o in altre divise (GIS)	5.000 €
Importo minimo dopo uno switch per Fondi esterni	5.000 €
Importo minimo dopo uno switch per FID*	125.000 €
Importo minimo dopo uno switch per FIC	Secondo le modalità del fondo descritte nel Modulo FIC

*A condizione che il controvalore della polizza sia uguale o superiore a 250.000 €

In caso di richieste di switch che non rispettano i predetti importi minimi, la Compagnia si riserva la facoltà di disinvestire tutto l'investimento dal supporto d'investimento richiesto.

Inoltre, il Contraente ha la possibilità di modificare la tipologia di gestione dei FID, mediante l'apposito Modulo FID da trasmettere alla Compagnia debitamente compilato e firmato e, previa accettazione scritta della Compagnia, di modificare la Banca depositaria e/o il Gestore finanziario del FID.

Il regolamento della Gestione Interna Separata "Fondo in Euro o in altre divise" è disponibile sul sito internet: www.lamondiale.lu. Presso lo stesso sito sono disponibili anche i regolamenti di gestione/gli statuti degli OICR che possono essere collegati al Contratto.



Che cosa NON è assicurato

Rischi esclusi

Il diritto al capitale complementare previsto dalle garanzie in caso di decesso è escluso nel caso di falsa dichiarazione dell'Assicurato.

Il diritto al capitale complementare è altresì escluso in caso di decesso causato da:

- suicidio o tentativo di suicidio nel corso dei primi due anni dall'acquisizione di efficacia della garanzia o dell'ultimo aumento della stessa;
- atti di guerra civile o estera (il legislatore in tal caso definisce le condizioni di garanzia della polizza);
- conflitti a carattere militare, terrorismo, sabotaggio, attentati, sommosse, disordini civili o movimenti popolari;
- spostamento o soggiorno al di fuori dei seguenti Paesi: Unione Europea, Svizzera, Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda, Islanda, Australia, Giappone e Singapore;
- abuso di alcol e conseguenze dell'abuso di alcol, uso e conseguenze dell'uso di droghe, stupefacenti, prodotti medici o tranquillanti non prescritti da un medico;
- partecipazione a risse o sommosse, crimini o delitti, atti di terrorismo, sabotaggi;
- esposizione dell'Assicurato a radiazioni dovute ad una guerra o ad un incidente nucleare;
- partecipazione a competizioni o prove di veicoli a motore;
- pratica di uno sport a titolo professionale (per pratica, s'intende l'allenamento, le prove e le gare sportive);
- incidente aereo, salvo se l'Assicurato si trova a bordo di un apparecchio munito di regolare certificato di navigabilità e pilotato da un pilota in possesso di brevetto valido per l'apparecchio utilizzato e licenza non scaduta;
- conseguenze di malattie o incidenti la cui prima constatazione è anteriore alla data di acquisizione di efficacia della garanzia e la cui esclusione è notificata nelle Condizioni di assicurazione.

In tali casi, la Compagnia versa al Beneficiario unicamente il controvalore della polizza alla data di conoscenza del decesso.



Ci sono limiti di copertura?

- In caso di Garanzia di capitale di importo libero, il capitale decesso garantito non può essere superiore a (espresso in base al controvalore della polizza alla presa di efficacia della garanzia):
 - 4 volte il controvalore della polizza (in caso di Assicurato di età inferiore a 35 anni);
 - 3 volte il controvalore della polizza (in caso di Assicurato di età inferiore a 45 anni);
 - 2 volte il controvalore della polizza (in caso di Assicurato di età inferiore a 55 anni);
 - 1,5 volte il controvalore della polizza (in caso di Assicurato di età inferiore a 65 anni);
 - 1,2 volte il controvalore della polizza (in caso di Assicurato di età inferiore a 75 anni).
- Il capitale massimo complementare al controvalore della polizza versato in caso di decesso, accordato sulla totalità delle polizze assicurate dalla Compagnia, non potrà superare 500.000 € per il medesimo Assicurato.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Compagnia?

<p>Cosa fare in caso di evento?</p>	<p>Denuncia: in caso di decesso dell'Assicurato, per la liquidazione della prestazione, occorre trasmettere alla Compagnia la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il certificato di decesso dell'Assicurato indicante la causa esatta del decesso; - la copia del documento d'identità in corso di validità del Beneficiario; - la lettera redatta da ogni Beneficiario in cui accetta il beneficio della polizza; - copia autentica del Verbale di pubblicazione del testamento del Contraente/Assicurato, se esistente ed atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante gli estremi del testamento, che il testamento è l'ultimo, valido e non impugnato e, se i beneficiari sono indicati in modo generico (es. "eredi legittimi"), i nominativi degli stessi, il grado di parentela e la capacità di agire degli stessi; - se non esiste testamento, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nel quale il Beneficiario stesso sottoscrive davanti a un pubblico ufficiale che il Contraente/Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e, se i beneficiari sono indicati in modo generico (es. "eredi legittimi"), i nominativi degli stessi, il grado di parentela e la capacità di agire degli stessi; - copia di tutti i documenti (copia del codice fiscale, stato di famiglia, ecc.) che permettano di identificare il Beneficiario in modo univoco; - ove necessario, i documenti imposti dalla regolamentazione o necessari all'amministrazione. <p>Se il Beneficiario è un minore, la richiesta di liquidazione dovrà essere sottoscritta da chi ne esercita la potestà o dal tutore. La Compagnia richiede inoltre la copia del decreto del Giudice Tutelare con il quale si autorizza la Compagnia alla liquidazione del capitale e contestualmente permette la riscossione delle quote destinate a favore del Beneficiario minorenni incapace di agire.</p> <p>La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti giustificativi complementari. In ogni caso e in ogni momento, il medico di fiducia della Compagnia può chiedere l'accesso alla cartella medica dell'Assicurato.</p> <p>Per il riscatto totale o parziale del Contratto, occorre inviare alla Compagnia una richiesta che deve contenere i riferimenti esatti della polizza ed in allegato la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità (carta d'identità o passaporto). La Compagnia si riserva il diritto di richiedere qualsiasi ulteriore documento giustificativo o ogni altra informazione che reputi necessaria per adempiere ai propri obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.</p>
	<p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in dieci (10) anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.</p> <p>In caso di omessa richiesta di liquidazione entro il suddetto termine, la Compagnia - in conformità a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni ed al ricorrere delle condizioni prescritte dalla relativa normativa di attuazione (DPR 22 giugno 2007, n. 116) - è tenuta a devolvere le somme prescritte al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.</p>
	<p>Erogazione della prestazione: verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, quest'ultimo verrà eseguito dalla Compagnia entro trenta (30) giorni dal ricevimento della documentazione rilevante, compatibilmente con i tempi di esecuzione degli ordini di disinvestimento da parte dei gestori finanziari interessati (in relazione ai quali la Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile). Qualora la documentazione sia incompleta, il predetto termine di trenta (30) giorni decorre dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria.</p> <p>Qualora al contratto siano attribuiti attivi caratterizzati da liquidità limitata, la liquidazione di tali attivi, ai fini del pagamento delle prestazioni assicurative in caso di riscatto, scadenza o decesso, potrebbe avvenire in tempi più lunghi rispetto a quelli sopra indicati. La Compagnia, pertanto, non potrà essere ritenuta responsabile e non risponde dei danni eventualmente subiti dal Contraente o dal Beneficiario a causa di ritardi dovuti ai prolungati tempi di liquidazione dei suddetti attivi. In questo caso, inoltre, la Compagnia si riserva la facoltà di adempiere la propria prestazione mediante trasferimento della titolarità degli attivi sottostanti contenuti nel/nei Fondo/i interno/i a favore del Contraente o del Beneficiario.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze, relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso o non alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, trovano applicazione gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile Italiano.</p> <p>In caso di reticenza o di falsa dichiarazione intenzionale del Contraente, la Compagnia si riserva il diritto di annullare la polizza. In caso di annullamento della polizza, la Compagnia rimborsa il valore di riscatto della polizza alla data in cui viene a conoscenza della reticenza o falsa dichiarazione intenzionale del Contraente.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	La polizza prevede il pagamento di premio unico di importo non inferiore a 250.000 € e la possibilità di effettuare versamenti di premi aggiuntivi, fatti salvi i seguenti importi minimi:
	Versamento iniziale 250.000 €
	Versamento aggiuntivo 5.000 €
	Investimento nel Fondo in euro o in altre divise (GIS) 5.000 €
	Investimento in Fondi esterni 5.000 €
	Investimento minimo in FID* 125.000 €
	Investimento minimo su un FIC Secondo le modalità del fondo descritte nel Modulo FIC
*A condizione che il controvalore della polizza sia uguale o superiore a 250.000 €	
La ripartizione degli importi dei premi e dei versamenti aggiuntivi tra i diversi supporti è specificata dal Contraente in occasione di ogni versamento.	
I versamenti a valore sul contratto possono essere effettuati nelle seguenti valute: EUR, USD, GBP, CHF (altra divisa, con riserva di accettazione da parte della Compagnia).	
Il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente mediante bonifico bancario a favore di La Mondiale Europartner S.A. – Sede Secondaria.	
Rimborso	Non applicabile.
Sconti	Il prodotto non prevede sconti di premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>La polizza è a vita intera e quindi la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato. È possibile esercitare il diritto di riscatto in qualsiasi momento nel periodo di vigenza della polizza.</p> <p>La presente polizza è un contratto a vita intera che si estingue con il decesso dell'Assicurato, il recesso, la richiesta di riscatto totale o con l'esaurimento del controvalore della polizza dovuto ai costi della garanzia in caso di decesso.</p> <p>La presente polizza si considera conclusa al verificarsi delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> la Compagnia abbia ricevuto il Modulo di proposta debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, completa di tutti i documenti richiesti dalla Compagnia (ivi compresi i documenti di sottoscrizione dei Fondi interni: FIC, FID, FAS) e dalla normativa applicabile; la Compagnia abbia accettato la proposta; il premio iniziale sia stato versato, accreditato e reso disponibile per la Compagnia. <p>Ove le predette condizioni si verificano, la polizza acquisisce efficacia alla prima data che segue tre (3) giorni a decorrere dalla conclusione del contratto ed, in particolare, dalla data di verifica dell'ultima delle tre condizioni sopra indicate. Le richieste vengono trattate dalla Compagnia entro le ore 12 orario italiano.</p> <p>Ogni richiesta pervenuta dopo l'orario in vigore verrà trattata alla data di efficacia seguente. Ogni richiesta incompleta (documenti mancanti richiesti dalla Compagnia) verrà trattata alla data di efficacia seguente, a partire dalla ricezione della richiesta completa (in merito all'orario limite in vigore).</p> <p>Le garanzie in caso di decesso decorrono dal giorno di presa di efficacia della polizza o dalla data di efficacia della modifica da parte della Compagnia.</p> <p>In questo secondo caso tale data si applicherà:</p> <ul style="list-style-type: none"> quando i requisiti medici non sono necessari, il giorno della sottoscrizione della polizza o alla prima data dopo due (2) giorni lavorativi dalla ricezione del Modulo di proposta o del documento di modifica della polizza da parte della Compagnia; quando le formalità mediche sono necessarie, durante queste formalità e, fino all'accettazione da parte della Compagnia, alla polizza viene applicata la garanzia degressiva. <p>Le garanzie in caso di decesso si concludono l'ultimo giorno dell'anno e si rinnovano tacitamente il 1° gennaio dell'anno successivo. Il Contraente ha la facoltà di modificare, in ogni momento la garanzia in caso di decesso, inviando una lettera raccomandata con avviso di ricezione alla Compagnia. La lettera di disdetta deve pervenire alla Compagnia almeno trenta (30) giorni prima della fine del mese in questione.</p> <p>Le garanzie in caso di decesso cessano immediatamente nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> al momento in cui la Compagnia ha conoscenza del decesso dell'Assicurato, per effetto del ricevimento di comunicazione scritta corredata dal certificato di morte; qualora l'Assicurato rinunci alla sua polizza; qualora il valore di riscatto della polizza divenga nullo, a seguito di riscatto totale o esaurimento del controvalore della polizza dovuto ai costi. <p>Fatto salvo quanto precede, il contratto estingue con il decesso dell'Assicurato, il recesso, la richiesta di riscatto totale o con l'esaurimento del controvalore della polizza dovuto ai costi della garanzia in caso di decesso.</p>
Sospensione	Il contratto non prevede la sospensione delle garanzie.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	<p>Fino a che il contratto non sia concluso, il Contraente può revocare la proposta di sottoscrizione della polizza, inviando alla Compagnia una comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che contenga riferimento puntuale agli estremi della proposta e la chiara ed inequivocabile volontà di revocare la stessa.</p> <p>In caso di revoca della proposta, verrà restituito al Contraente l'intero premio eventualmente versato, senza detrazione di alcun costo, nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.</p>
Recesso	<p>Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto, mediante l'invio alla Compagnia di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta (30) giorni a far data dal momento in cui è informato della conclusione del contratto.</p> <p>In caso d'investimento nel Fondo in euro o in altre divise (GIS), il recesso implica il rimborso da parte della Compagnia del premio investito, nonché dei costi di emissione del contratto effettivamente sostenuti, diminuito dei costi/*della garanzia in caso di decesso applicabili durante il periodo.</p> <p>In caso d'investimento nei supporti d'investimento espressi in quote, il recesso implica il rimborso da parte della Compagnia del controvalore delle quote (sia in caso di incremento che di decremento dello stesso) maggiorato di tutti i costi applicati sul premio e diminuito dei costi applicati per la garanzia in caso di decesso.</p> <p>In ogni caso, la Compagnia procede al rimborso entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso.</p>
Risoluzione	Il prodotto non prevede la facoltà del Contraente di risolvere il Contratto sospendendo il pagamento dei premi.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Valori di riscatto e riduzione	Decorso il termine legale per l'esercizio del recesso è data la facoltà al Contraente di richiedere per iscritto alla Compagnia il riscatto parziale o totale del contratto, nel rispetto dei seguenti minimi:							
	<table border="1"> <tr> <td>Importo minimo dopo un riscatto per Fondo in euro o in altre divise (GIS)</td> <td>5.000 €</td> </tr> <tr> <td>Importo minimo dopo un riscatto per Fondi esterni</td> <td>5.000 €</td> </tr> <tr> <td>Importo minimo dopo un riscatto per FID*</td> <td>125.000 €</td> </tr> <tr> <td>Importo minimo dopo un riscatto per FIC</td> <td>Secondo le modalità del fondo descritte nel Modulo FIC</td> </tr> </table> <p>*A condizione che il controvalore della polizza sia uguale o superiore a 250.000 €</p> <p>Il riscatto totale determina l'immediato scioglimento del contratto, mentre per effetto dell'esercizio del riscatto parziale, che determina una diminuzione proporzionale del controvalore della polizza, il contratto rimane in vigore per la parte non riscattata. In caso di riscatto parziale che determina un controvalore del supporto d'investimento espresso in quote al di sotto dei predetti importi minimi, il riscatto parziale viene convertito in riscatto totale del supporto. Inoltre, in mancanza di un'espressa indicazione del Contraente sui supporti d'investimento da riscattare, l'allocazione del riscatto parziale sarà fatta pro-rata sulla base dei controvalori dei vari supporti d'investimento di cui si compone la polizza.</p> <p>La Compagnia s'impegna a pagare il riscatto entro trenta (30) giorni dalla ricezione della richiesta completa di riscatto.</p> <p>Il valore di riscatto della polizza è uguale alla somma, espressa nella divisa di comunicazione della polizza, dei controvalori del Fondo in euro o in altre divise (GIS) e dei supporti espressi in quote. Tale valore è determinato ad ogni data di valorizzazione della polizza ed è utilizzato per il calcolo della fiscalità da applicare sulla polizza.</p> <p>Il controvalore del Fondo in euro o in altre divise (GIS) viene rivalutato in corso d'anno sulla base di un tasso provvisorio comunicato all'inizio di ogni anno dalla Compagnia e modificabile in ogni momento.</p> <p>Il controvalore di un supporto d'investimento espresso in quote è uguale al valore unitario del supporto alla data di valorizzazione espresso nella divisa, moltiplicato per il numero di quote presenti sulla polizza dopo l'applicazione dei costi.</p> <p><u>Il valore del riscatto può essere inferiore ai premi complessivamente versati dal Contraente.</u></p> <p>Il Contratto non prevede un valore di riduzione.</p>	Importo minimo dopo un riscatto per Fondo in euro o in altre divise (GIS)	5.000 €	Importo minimo dopo un riscatto per Fondi esterni	5.000 €	Importo minimo dopo un riscatto per FID*	125.000 €	Importo minimo dopo un riscatto per FIC
Importo minimo dopo un riscatto per Fondo in euro o in altre divise (GIS)	5.000 €							
Importo minimo dopo un riscatto per Fondi esterni	5.000 €							
Importo minimo dopo un riscatto per FID*	125.000 €							
Importo minimo dopo un riscatto per FIC	Secondo le modalità del fondo descritte nel Modulo FIC							
Richiesta di informazioni	Il Contraente, al fine di ottenere informazioni in merito al valore di riscatto, può contattare la Compagnia ai seguenti recapiti: La Mondiale Europartner S.A., Sede secondaria, Foro Buonaparte 12, 20121 Milano (telefono: 02.8690 990, fax: 02.8699 7394, e-mail: infoitalia@lamondiale.lu).							



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone fisiche, residenti in Italia, e persone giuridiche, con sede in Italia, con qualsiasi grado di conoscenza degli strumenti finanziari-assicurativi e con qualsiasi livello di esperienza pregressa in materia di investimenti in strumenti finanziari e con qualsiasi capacità di sopportare le perdite.

Il prodotto intende soddisfare allo stesso tempo le esigenze del risparmio e quelle tipicamente legate alla sottoscrizione di una polizza assicurativa sulla vita. Esso è rivolto ad un investitore alla ricerca di un rendimento che abbia un orizzonte temporale d'investimento consigliato pari ad almeno otto (8) anni. Gli orizzonti minimi consigliati d'investimento possono variare in relazione ai supporti d'investimento selezionati dal cliente.



Quali costi devo sostenere?

Le informazioni dettagliate sui costi del contratto sono riportate nel Documento contenente le informazioni chiave (KID).

In aggiunta rispetto alle informazioni dei costi riportate nel Documento contenente le informazioni chiave (KID), si precisa quanto segue:

- **costi per l'esercizio delle opzioni**

I costi di switch sono applicati ad ogni operazione di switch nella misura fissa di 50 € (o l'equivalente in un'altra divisa) per singola operazione. Vengono prelevati al momento dello switch sull'investimento in uscita.

Previa accettazione scritta della Compagnia, il Contraente ha la facoltà di modificare la Banca depositaria e/o il Gestore finanziario del FID. Tale variazione comporta uno switch del FID verso un altro FID e l'applicazione forfettaria di un importo pari a 1.000 €.

- **costi di intermediazione**

La quota parte percepita dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale previsto dal contratto, è compresa tra il 50% ed il 72,2%.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Con la sottoscrizione della polizza, il Contraente assume il rischio di ottenere:

- un valore di riscatto inferiore ai premi versati;
- un capitale in caso di morte dell'Assicurato inferiore ai premi versati.

In particolare, i premi investiti nel Fondo in euro o in altre divise (GIS) sono soggetti ad una rivalorizzazione sulla base di un tasso provvisorio comunicato dalla Compagnia all'inizio di ogni anno e che può essere modificato in corso d'anno previa informativa al Contraente.

È inoltre prevista una partecipazione agli utili dal Fondo in euro o in altre divise (GIS), attribuita alla fine di ogni anno, entro il 15 febbraio dell'anno seguente, su tutte le polizze investite nel Fondo in euro o in altre divise (GIS), durante l'esercizio e ancora in essere alla data di attribuzione.

La partecipazione agli utili viene definita, tra l'altro, in considerazione dei costi di gestione e dei costi legati alla garanzia in caso di decesso e delle date dei versamenti, dei riscatti e degli switch.

In caso di investimento dei premi in Fondi esterni o Fondi interni dedicati (FID) o Fondi interni collettivi (FIC), le prestazioni previste dalla polizza sono espresse in quote il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentative. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.

La Compagnia non garantisce il capitale corrispondente ai premi versati.

Per il Fondo in euro o in altre divise (GIS), l'impegno della Compagnia corrisponde all'ammontare degli investimenti in ogni supporto d'investimento, diminuito dei costi della polizza (inclusi i costi della garanzia in caso di decesso), e degli eventuali disinvestimenti richiesti dal Contraente.

Per i supporti d'investimento espressi in quote, la Compagnia non presta nessuna garanzia di rendimento minimo. In tal caso, pertanto, il Contraente assume il rischio finanziario connesso all'eventuale andamento negativo del valore delle quote.

Sintesi dei principali rischi legati alla stipula della polizza:

- rischio di cambio: rischio a cui si espone chi investe in una divisa diversa dall'investimento. Tale rischio si rende concreto per il Contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell'investimento calcolato nella divisa della polizza;
- rischio di credito (o di controparte): rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all'eventualità che l'emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- rischio di interesse: rischio collegato alla variabilità del prezzo dell'investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa;
- rischio di liquidità: rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore;
- rischio di mercato: rischio che dipende dall'appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato;
- rischio di performance: rischio di non riuscire ad attribuire alla polizza un determinato rendimento;
- rischio di prezzo: rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell'investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari;
- rischio finanziario: rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell'investimento ad una data futura.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato alla Compagnia assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06-42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it , secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3, 00198 Roma, secondo le modalità indicate su: www.consob.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Nel caso in cui il reclamo presentato alla Compagnia assicuratrice abbia esito insoddisfacente, è possibile rivolgersi anche al Commissariat aux Assurances, 7 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, mail: caa@caa.lu , tel. (+352) 22 69 11 - 1. Le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sono disponibili sul sito web del Commissariat aux Assurances: https://www.caa.lu/ . Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/fin-net).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto

Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente:

- **tassazione dei premi:**

In conformità alle disposizioni di legge in vigore, non è prevista l'applicazione dell'imposta sui premi di assicurazione corrisposti dal Contraente per la sottoscrizione della polizza sulla vita.

- **tassazione dei redditi:**

I redditi di capitale percepiti in virtù di una polizza di assicurazione sulla vita sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 44 del D.P.R. n. 917/1986 e dell'articolo 26-ter co. 3, del D.P.R. n. 600/1973.

Tali redditi di capitale sono pari alla differenza tra l'ammontare del riscatto percepito dagli aventi diritto e l'ammontare dei premi pagati dal Contraente.

L'imposta sostitutiva si applica anche in caso di liquidazione della prestazione caso morte ai beneficiari della polizza, limitatamente alla componente finanziaria derivante dalla polizza.

L'imposta sostitutiva è applicata direttamente dalla Compagnia al tasso del 26% sui redditi di capitale maturati. Per i redditi di capitale maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012, la differenza tra le somme incassate ed i premi pagati dal Contraente dovrà essere diminuita del 37,50% (51,92% a decorrere dal 1° luglio 2014) dei proventi, ove presenti, riferibili alle obbligazioni del Governo italiano e altri titoli equiparati di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella c.d. "White List" ed equiparati.

La Compagnia opera in qualità di sostituto d'imposta e pertanto provvederà ad applicare e versare l'imposta sostitutiva dovuta in sede di erogazione della prestazione, liquidando al Contraente/Beneficiario le somme dovute diminuite delle imposte previste dalla legge.

Per le polizze sottoscritte da società di capitali e di persone (salvo le società semplici), i proventi derivanti dal riscatto della polizza non sono, invece, assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'articolo 26-ter del D.P.R. n. 600/1973. Tali proventi concorreranno a formare il reddito imponibile complessivo della società sottoscrittrice.

- **imposta di bollo ordinaria e speciale:**

La polizza, per la parte investita nel Fondo in euro o in altre divise (GIS), non è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 13 co. 2-ter dell'Allegato A "Tariffa parte prima" al D.P.R. n. 642/1972, come modificato dall'articolo 19 del D.L. n. 201/2011 e dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Per la parte investita nei supporti d'investimento espressi in quote, la Compagnia provvederà ad applicare l'imposta di bollo dovuta con aliquota del 2 per mille e ad eseguire i relativi versamenti all'atto del riscatto e/o in caso di chiusura della polizza o decesso.

Qualora la polizza sia stata sottoscritta con somme di denaro oggetto di emersione mediante procedure di rimpatrio (c.d. "scudo fiscale") e sia detenuta in regime di "riservatezza", la Compagnia provvederà ad applicare l'imposta di bollo "speciale", introdotta dall'articolo 19, co. 6 del D.L. n. 201/2011; tale imposta è calcolata sul valore di riscatto della polizza alla data di riferimento (31 dicembre o data di rinuncia o perdita del regime di riservatezza) ed è applicata nella misura del 4 per mille.

- **imposta di successione:**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1920 comma 3 del Codice Civile e dell'art. 12 del Testo Unico sulle Successioni e Donazioni, le prestazioni assicurative erogate ai Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato sono corrisposte a titolo proprio dalla Compagnia e, conseguentemente, non confluiscono nella dichiarazione di successione degli eredi.

LA COMPAGNIA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il presente documento riporta dati aggiornati alla data del 01/01/2023

INDICE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GLOSSARIO	3
Articolo 1 – Oggetto del Contratto	5
Articolo 2 – Diritto applicabile, foro competente e regime fiscale	5
Articolo 3 – Istituto di vigilanza	5
Articolo 4 – Riservatezza dei dati personali – Utilizzo dei dati personali	5
SOTTOSCRIZIONE	6
Articolo 5 – Sottoscrizione e contenuto delle Condizioni di polizza	6
Articolo 6 – Conclusione, decorrenza e durata del Contratto	6
Articolo 7 – Informativa per il Contraente	6
Articolo 8 – Valore di riscatto	7
Articolo 9 – Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato	7
Articolo 10 – Diritto di revoca e di recesso	8
Articolo 11 – Richiesta d'informazioni e reclami	8
Articolo 12 – Prescrizione	9
SUPPORTI D'INVESTIMENTO	9
Articolo 13 – Fondo in euro o in altre divise (GIS)	9
Articolo 14 – Supporti d'investimento espressi in quote	9
Articolo 15 – Classificazione dei contraenti di Fondi interni	11
OPERAZIONI SULLA POLIZZA	11
Articolo 16 – Cambio	12
VERSAMENTI	12
Articolo 17 – Versamento iniziale	12
Articolo 18 – Versamenti aggiuntivi	12
SWITCH	12
Articolo 19 – Switch	12
DISPONIBILITÀ DELL'INVESTIMENTO	12
Articolo 20 – Riscatto parziale	13
Articolo 21 – Riscatto totale	13
Articolo 22 – Decesso dell'Assicurato e decesso del Contraente diverso dall'Assicurato o dell'ultimo Contraente	13
Articolo 23 – Attivi non agevolmente liquidabili	14
Articolo 24 – Cessione, pegno e vincolo	14
GARANZIE IN CASO DI DECESSO	14
Articolo 25 – Capitale decesso garantito	14
Articolo 26 – Modalità	15
MINIMI	17
Articolo 27 – Minimi in vigore al 01/01/2023	17

MODALITÀ D'OPERAZIONI	17
Articolo 28 - Date di valorizzazione e date di efficacia delle operazioni	17
Articolo 29 - Modalità d'investimento e di disinvestimento	18
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI/DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI	19
Articolo 30 - Partecipazione agli utili per il Fondo in euro o in altre divise (GIS)	19
Articolo 31 - Distribuzione dei proventi per supporti d'investimento espressi in quote	19
COSTI	19
Articolo 32 - Costi	19
RISCHI	21
Articolo 33 - Rischi	21
CONFLITTO DI INTERESSI	21
Articolo 34 - Conflitto di interessi	21
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	21
Allegato relativo al regime fiscale applicabile (al 01/01/2023) se il Contraente è residente fiscalmente in Italia.	21
ALLEGATO INTEGRATIVO – INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE.....	23

La polizza, così come ogni documento ad essa allegato, sono redatti in lingua italiana, salvo diverso accordo tra le parti.

GLOSSARIO

IL PRODOTTO

Prodotto multiramo

I prodotti multiramo sono prodotti vita che combinano una copertura assicurativa di ramo I, ad un prodotto finanziario di tipo Unit Linked di ramo III, in cui il rischio di investimento resta a carico dell'Assicurato.

LE PARTI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA

Impresa di assicurazione

La Mondiale Europartner S.A. è un'impresa di assicurazione sulla vita di diritto lussemburghese, facente parte di AG2R LA MONDIALE, con sede, 23, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange – Granducato di Lussemburgo (sito internet www.lamondiale.lu). La Mondiale Europartner S.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del Commissariat aux Assurances del 21 settembre 1987 ed opera in Italia, in regime di libertà di stabilimento, in seguito alla notifica del Commissariat aux Assurances all'IVASS in data 28 febbraio 2014 (numero di iscrizione all'elenco imprese IVASS – I.00120/codice IVASS Impresa – D921R). La Mondiale Europartner S.A. opera in Italia tramite la sua Sede secondaria stabilita in Milano, Foro Buonaparte, 12, CAP – 20121 (tel: 02 8690 990, www.lamondiale.lu, e-mail: infoitalia@lamondiale.lu). La Mondiale Europartner S.A. che opera in qualità di sostituto d'imposta sui proventi della polizza, applica tutte le imposte dovute sulle polizze in essere ed eroga gli importi riscattati diminuiti dall'eventuale tassazione. La Compagnia è sottoposta al controllo del Commissariat aux Assurances, avente sede a Boulevard Joseph II, 7, L-1840 Lussemburgo.

Commissariat aux Assurances

Istituto che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle compagnie di assicurazione lussemburghesi.

CONSOB

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, è l'ente incaricato di vigilare sulle attività di Borsa, sull'operato degli intermediari finanziari e delle Società di Gestione dei mercati.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle compagnie di assicurazione italiane.

Contraente

Persona fisica o persona giuridica che sottoscrive la polizza e gestisce tutti gli adempimenti amministrativi; è tenuto a pagare i premi e, salvo casi specifici, ha la facoltà di esercitare tutti i diritti propri della polizza: ad esempio può esercitare il diritto di riscatto e modificare il Beneficiario. Le sue scelte vengono confermate dall'invio delle Condizioni di polizza da parte della Compagnia. Solo il Contraente ha la facoltà di designare il Beneficiario e può modificare la clausola beneficiaria. In caso di sottoscrizione congiunta, ogni richiesta relativa alla polizza deve essere firmata da entrambi i Contraenti.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulata la polizza. Le prestazioni previste dalla polizza sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Se la polizza prevede due (2) assicurati, salvo indicazione contraria espressa al momento della sottoscrizione e accettata dalla Compagnia, il pagamento della polizza avviene al primo decesso. In caso di sottoscrizione da parte di una persona giuridica, rivestirà la qualità di assicurato una Key Person/Socio, vale a dire una persona di particolare rilievo per lo svolgimento del business aziendale.

Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato

Persona fisica o giuridica designata dal Contraente a ricevere il capitale decesso garantito al momento del sinistro. La designazione del Beneficiario può essere fatta anche tramite testamento.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Garanzie in caso di decesso

Alla sottoscrizione della polizza, il Contraente deve scegliere una garanzia in caso di decesso (essa può essere modificata in corso di polizza). Questa garanzia prevede, in caso di decesso dell'Assicurato, la liquidazione del capitale decesso garantito al Beneficiario, come definito agli articoli 25 e 26 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Capitale decesso garantito

Il capitale decesso garantito è uguale al controvalore della polizza al momento del decesso maggiorato dall'eventuale capitale complementare, calcolato secondo le modalità dell'opzione di garanzia in caso di decesso scelta dal Contraente.

Divisa di comunicazione

La divisa di comunicazione è la divisa in cui sono espressi gli importi riscattati e la garanzia in caso di decesso. Il Contraente sceglie la divisa di comunicazione fra quelle proposte dalla Compagnia e può modificarla in ogni momento in corso di polizza. Indipendentemente dalla divisa di comunicazione, ogni supporto d'investimento viene valorizzato nella propria divisa di valorizzazione e le operazioni possono essere realizzate in altre divise proposte dalla Compagnia.

Il rischio di cambio è a carico del Contraente.

Contratto

Il contratto è costituito dal Set informativo ed Allegati, dal Modulo di proposta, dall'Autorizzazione, dal Modulo di Primo Contatto, dalle Condizioni di polizza ed in caso di sottoscrizione di Fondi interni collettivi (di seguito "FIC"), Fondi interni dedicati (di seguito "FID"), e Fondi di assicurazione specializzati (di seguito "FAS"), dai documenti di sottoscrizione informativi relativi ai vari supporti d'investimento espressi in quote ed eventualmente di appendici integrative.

Recesso

Il recesso è il diritto del Contraente di recedere dalla polizza e farne cessare gli effetti entro trenta (30) giorni dal momento

in cui è informato che il Contratto è concluso. L'esercizio del diritto di recesso scioglie il Contratto ed ha effetto di liberare le parti da qualsiasi vincolo derivante dallo stesso.

Revoca della proposta

La revoca della proposta consiste nella facoltà del Contraente, legislativamente prevista, di impedire la conclusione della polizza di assicurazione. L'esercizio del diritto di revoca può essere esercitato prima che la Compagnia di assicurazione comunichi l'accettazione della proposta e determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato.

SUPPORTI D'INVESTIMENTO

Fondo in euro o in altre divise (Gestione Interna Separata, di seguito "GIS")

La Gestione Interna Separata "Fondo in euro o in altre divise" è una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che prevede una partecipazione agli utili calcolata annualmente sulla base del 100% dei prodotti finanziari diminuiti dei costi e delle spese finanziarie e tecniche. Questa partecipazione agli utili viene attribuita sulla base dal controllore di ogni Fondo in euro o in altre divise (GIS) come definito all'Articolo 30 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Supporti d'investimento espressi in quote

L'investimento nei Fondi esterni (OICR) e/o nei Fondi Interni: FIC, FID e FAS è espresso in quote. L'elenco degli attivi ammissibili e le loro limitazioni sono fissati dal Commissariat aux Assurances (CAA) nella Lettre Circulaire 15/3 (disponibile su richiesta in qualsiasi momento presso la Compagnia). La Compagnia non garantisce il capitale dei supporti d'investimento espressi in quote, che è soggetto a fluttuazioni al rialzo o al ribasso in merito all'evoluzione dei mercati finanziari.

Le fluttuazioni al rialzo rappresentano un beneficio per il Contraente, le fluttuazioni al ribasso rappresentano invece un rischio. Il rischio finanziario è quindi a carico esclusivo del Contraente.

La Compagnia si riserva la possibilità di proporre dei nuovi supporti d'investimento espressi in quote in funzione dell'evoluzione della Regolamentazione lussemburghese.

Fondi esterni

Supporti d'investimento espressi in quote rappresentative di OICR soggetti ad autorizzazione e vigilanza prudenziale e continua da parte di un Istituto di Vigilanza statale.

Fondi interni

Supporti d'investimento espressi in quote creati e gestiti separatamente dalla Compagnia o da gestori finanziari da essa delegati.

I Fondi interni collettivi (di seguito "FIC") possono essere proposti a tutti i Contraenti.

I Fondi interni dedicati (di seguito "FID") e i Fondi assicurativi specializzati (di seguito "FAS") sono creati su richiesta di un Contraente.

Il gestore esterno esegue la gestione discrezionale degli attivi dei Fondi interni. Il Contraente non può intervenire in alcun modo nella scelta e la gestione degli attivi sottostanti dei Fondi interni. Il Contraente non è quindi autorizzato a contattare direttamente il gestore esterno né ad indirizzargli ordini d'investimento. Solo la Compagnia è autorizzata a comunicare con il gestore esterno al quale ha delegato la gestione finanziaria dei Fondi interni.

Investimento e disinvestimento

Per "investimento" s'intendono le seguenti operazioni: versamento iniziale, versamenti aggiuntivi e switch in.

Per "disinvestimento" s'intendono le seguenti operazioni: riscatti parziali, riscatti totali, decesso e switch out.

Switch

Operazione con cui il Contraente effettua il disinvestimento di uno o più supporti d'investimento e il contestuale reinvestimento in altri supporti d'investimento.

DISPOSIZIONI GENERALI DELLA POLIZZA

Articolo 1 - Oggetto del contratto

PRESTIGIO EVOLUTION è un Contratto di assicurazione sulla vita multiramo emesso da La Mondiale Europartner S.A. che offre la combinazione di coperture assicurative di ramo I Gestione Interna Separata "Fondo in euro o in altre divise" (di seguito "GIS") e di ramo III (Unit Linked).

PRESTIGIO EVOLUTION prevede il pagamento al Beneficiario designato di un capitale garantito in caso di decesso dell'Assicurato, detto "capitale decesso garantito" dà la facoltà al Contraente in corso di polizza di riscattare parzialmente o totalmente in ogni momento il suo investimento.

Articolo 2 - Diritto applicabile, foro competente e regime fiscale

DIRITTO APPLICABILE

PRESTIGIO EVOLUTION è un Contratto di diritto italiano, la cui validità ed esecuzione sono regolate dal diritto italiano. Tuttavia la polizza e le operazioni ad essa collegate sono soggette alle disposizioni tecniche, prudenziali e di vigilanza lussemburghesi.

FORO COMPETENTE

Il foro competente per qualsiasi controversia inerente alla polizza è il foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente (Art. 66 bis Codice del Consumo).

REGIME FISCALE

La polizza è rivolta a Contraenti residenti in Italia. Il regime fiscale applicabile è quello italiano, esso prevede un'imposta di bollo e, per contraenza Persona Fisica, un'imposta sostitutiva sui redditi secondo quanto stabilito dalla normativa fiscale italiana. Il controvalore della polizza viene calcolato dalla Compagnia prima dell'applicazione della fiscalità.

Il regime fiscale italiano è specificato nelle Informazioni Complementari: Allegato relativo al regime fiscale applicabile. **La fiscalità può evolvere in corso di polizza. Il Contraente deve dichiarare ogni variazione di residenza fiscale o di domicilio alla Compagnia.**

Articolo 3 - Istituto di vigilanza

La Compagnia è sottoposta al controllo del Commissariat aux Assurances, avente sede al 7, boulevard Joseph II, L-1840 Lussemburgo.

Articolo 4 - Riservatezza dei dati personali - utilizzazione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, "Regolamento generale sulla protezione dei dati"), i dati personali sono raccolti e trattati da La Mondiale Europartner S.A., Compagnia di assicurazione, membro di AG2R LA MONDIALE, ai fini della stipula, della gestione e dell'esecuzione della polizza assicurativa.

I dati utilizzati sono:

- dati relativi all'età, alla situazione familiare o professionale e alla salute del Contraente, necessari per valutare le sue esigenze e il suo profilo, al fine di proporgli prodotti e servizi adeguati;

- informazioni sui redditi del Contraente, sul suo patrimonio e sui suoi investimenti, per valutare le sue esigenze e il suo profilo di investitore, al fine di proporgli prodotti, supporti di investimento e servizi finanziari adeguati;
- i contatti e le informazioni bancarie del Contraente, per la gestione amministrativa, tecnica e commerciale della sua polizza e dei servizi correlati.

In caso sia necessario, e solo dopo il consenso esplicito del Contraente, La Mondiale Europartner S.A. è autorizzata a raccogliere le informazioni sanitarie dell'Assicurato qualora siano richieste le formalità mediche.

I dati possono essere inoltre utilizzati per perseguire gli interessi legittimi di protezione e di sviluppo delle attività della Compagnia e il miglioramento continuo dei prodotti e servizi offerti ai clienti attraverso:

- l'adempimento di analisi e studi relativi al funzionamento delle polizze per sviluppare nuove offerte di prodotti assicurativi;
- la lotta contro la frode, in particolare a partire dall'individuazione di anomalie nell'operatività delle polizze, che potranno portare all'iscrizione in un elenco di persone a un rischio di frode.

I dati sono infine trattati per soddisfare gli obblighi legali e normativi della Compagnia, tra cui:

- la lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo;
- le dichiarazioni obbligatorie presso le autorità e amministrazioni pubbliche.

La Compagnia potrà avere la necessità di sviluppare trattamenti automatizzati o di profilazione basati sull'analisi dei dati personali del Contraente, in particolare per rispondere ai propri obblighi di consulenza, di determinare garanzie, investimenti o prestazioni, e di proporre polizze e servizi adeguati.

I dati necessari per la gestione della polizza e dei servizi correlati sono conservati per la durata della polizza e fino alla scadenza dei termini di prescrizione legali.

Le informazioni presentate come obbligatorie sono necessarie per la buona esecuzione delle operazioni previste dalla polizza e la loro assenza potrebbe implicare il rifiuto di tali operazioni da parte della Compagnia.

Nell'ambito delle operazioni di trattamento, il Contraente autorizza la Compagnia a comunicare tali dati ai servizi in relazione con lui e i suoi aventi diritto, ai membri di AG2R LA MONDIALE, a terzi, partner, intermediari assicurativi, mandatari, assicuratori e riassicuratori impegnati nella realizzazione delle finalità summenzionate, ai professionisti del settore finanziario o assicurativo, nonché agli organismi cui la Compagnia è legalmente tenuta a comunicare tali dati, secondo le modalità e condizioni fissate nell'articolo 300 della legge lussemburghese modificata del 7 dicembre 2015 sul settore assicurativo, che regola il segreto professionale in materia di assicurazioni e/o in conformità con i mandati ricevuti.

Il Contraente potrà inoltre autorizzare la Compagnia a comunicare determinati dati a qualsiasi soggetto terzo, mediante l'Autorizzazione.

Diritti del Contraente

Il Contraente dispone del diritto di accesso, rettifica, cancellazione e portabilità dei propri dati. Egli potrà quindi, a determinate condizioni, chiedere la limitazione di un trattamento o opporsi al suo adempimento.

Tali diritti possono essere esercitati inviando una lettera

corredata da un giustificativo di identità a La Mondiale Europartner S.A., all'attenzione del Delegato alla protezione dei dati, 23, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange (Lussemburgo) o tramite e-mail a dpo@lamondiale.lu.

Nondimeno, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati leda in qualche modo i suoi diritti, il Contraente ha la facoltà di presentare un reclamo alla **Commission nationale pour la protection des données (CNPD)**, Servizio Reclami, 15 Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux (Lussemburgo).

Per sapere di più sulla politica di protezione dei dati personali di La Mondiale Europartner S.A.:

<http://www.lamondiale.lu/it/mentions-legales>

SOTTOSCRIZIONE

Articolo 5 – Sottoscrizione e contenuto delle condizioni di polizza

Il Modulo di proposta deve essere firmato e compilato dal Contraente e dall'Assicurato, se persona diversa dal Contraente, ed accompagnato da una copia dei documenti d'identità dei firmatari in corso di validità – e di qualsiasi altro documento giustificativo richiesto dalla Compagnia – nonché dal Questionario medico, da indirizzare con busta chiusa al servizio di riassicurazione della Compagnia.

Il Contraente, per usufruire delle disposizioni della polizza PRESTIGIO EVOLUTION, compila e firma il Modulo di proposta precisando in modo particolare:

- Informazioni personali (stato civile, indirizzo fiscale, recapito postale, ecc.);
- Allocazione dell'investimento nel Fondo in euro o in altre divise (GIS) e in supporti d'investimento espressi in quote;
- Caratteristiche della polizza (importo del premio iniziale, beneficiari, ecc.).

Entro dieci (10) giorni lavorativi dalla data dell'investimento del premio nel Fondo in euro o in altre divise (GIS) e/o nei supporti d'investimento espressi in quote, la Compagnia invia al Contraente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno le Condizioni di polizza, che precisano fra l'altro:

- l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito nella divisa di comunicazione scelta;
- l'investimento su ogni supporto;
- la data di efficacia della polizza;
- per ciascun FID: la politica di investimento ed altre informazioni;
- il capitale garantito in caso di decesso e le condizioni tariffarie specifiche per la garanzia in caso di decesso scelta;
- i beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato;
- il valore ed il numero delle quote attribuite a ciascun supporto d'investimento espresso in quote e la data di valorizzazione delle quote;
- l'importo investito nel Fondo in euro o in altre divise (GIS);
- i costi della polizza.

In caso di sottoscrizione da parte di una persona giuridica, la Compagnia si riserva la possibilità di rifiutare il cambio dell'Assicurato (sulla base ad esempio di sesso, età e stato di salute, legame con la società). In caso di non accettazione di questa modifica, la polizza dovrà essere riscattata.

In caso di trasformazione, fusione o scissione della società sottoscrittrice, la Compagnia si riserva il diritto di valutare la continuazione della polizza sulla base dell'analisi della documentazione pervenuta.

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze, relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso o non alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, trovano applicazione gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile Italiano.

Articolo 6 – Conclusione, decorrenza e durata del contratto

La presente polizza è un Contratto a vita intera che si estingue con il decesso dell'Assicurato, il recesso, la richiesta di riscatto totale o con l'esaurimento del controvalore della polizza dovuto ai costi della garanzia in caso di decesso.

La presente polizza si considera conclusa al verificarsi delle seguenti condizioni:

- la Compagnia abbia ricevuto il Modulo di proposta debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, completa di tutti i documenti richiesti dalla Compagnia (ivi compresi i documenti di sottoscrizione dei Fondi interni: FIC, FID, FAS) e dalla normativa applicabile;
- la Compagnia abbia accettato la proposta;
- il premio iniziale sia stato versato, accreditato e reso disponibile per la Compagnia.

Ove le predette condizioni si verificano, la polizza acquisisce efficacia alla prima data che segue tre (3) giorni a decorrere dalla conclusione del contratto ed, in particolare, dalla data di verifica dell'ultima delle tre (3) condizioni sopra indicate. Le richieste vengono trattate dalla Compagnia entro le ore 12, orario italiano. Ogni richiesta pervenuta dopo l'orario in vigore verrà trattata alla data di efficacia seguente. Ogni richiesta incompleta (documenti mancanti richiesti dalla Compagnia) verrà trattata alla data di efficacia seguente, a partire dalla ricezione della richiesta completa (in merito all'orario limite in vigore).

Il Contraente conferma che tutte le informazioni dichiarate nel Modulo di proposta sono complete e veritiere. In caso di reticenza o di falsa dichiarazione intenzionale del Contraente, la Compagnia si riserva il diritto di annullare la polizza. In caso di annullamento della polizza, la Compagnia rimborsa il valore di riscatto della polizza alla data in cui viene a conoscenza della reticenza o falsa dichiarazione intenzionale del Contraente.

Articolo 7 – Informativa per il Contraente

La Compagnia è tenuta a trasmettere, entro sessanta (60) giorni dalla chiusura di ogni anno solare, il Documento unico di rendicontazione relativo alla posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del controvalore della polizza e della misura della rivalutazione.

Il Documento unico di rendicontazione si compone, almeno, delle seguenti informazioni:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento della polizza al 31 dicembre dell'anno precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento del Documento unico di rendicontazione precedente;
- numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
- valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento, numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di

- riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento del Documento unico di rendicontazione;
 - valore di riscatto maturato alla data di riferimento del Documento unico di rendicontazione;
 - numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
 - importo dei costi e degli oneri, con specifica e separata indicazione del costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico del Contraente e numero delle quote eventualmente trattenute per commissioni di gestione nell'anno di riferimento, con indicazione della parte connessa al costo della distribuzione;
 - illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività del prodotto;
 - numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento;
 - tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dal Fondo in euro o in altre divise (GIS); aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Compagnia, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

Unitamente al Documento unico di rendicontazione, la Compagnia di assicurazione consegna anche l'aggiornamento dei dati periodici previsti dalla normativa vigente.

Qualora, in corso di polizza, il controvalore delle quote complessivamente detenute dal Contraente si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti e/o switch, la Compagnia ne dà comunicazione per iscritto al Contraente, entro dieci (10) giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento. Analoga informazione con le medesime modalità è fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

Il Contraente ha l'obbligo di informare la Compagnia di tutte le variazioni del suo indirizzo di corrispondenza. In caso contrario le informazioni spedite all'ultimo indirizzo di corrispondenza conosciuto produrranno i loro effetti. Conformemente alla regolamentazione, il Contraente può ottenere il rapporto annuale sulla solvibilità e la situazione finanziaria di La Mondiale Europartner S.A. tramite domanda alla Compagnia o sul sito internet www.lamondiale.lu.

Articolo 8 – Valore di riscatto

PRESTIGIO EVOLUTION è un contratto multidivisa all'interno del quale ogni Fondo in euro o in altre divise (GIS) e/o ogni supporto d'investimento espresso in quote è valorizzato nella propria divisa di valorizzazione.

Il valore di riscatto della polizza è uguale alla somma, espressa nella divisa di comunicazione della polizza, dei controvalori del Fondo in euro o in altre divise (GIS) e dei supporti espressi in quote.

Il valore di riscatto della polizza è determinato ad ogni data di valorizzazione della polizza ed è utilizzato per il calcolo della fiscalità da applicare sulla polizza.

Il controvalore del Fondo in euro o in altre divise (GIS) viene rivalutato in corso d'anno sulla base di un tasso provvisorio comunicato all'inizio di ogni anno dalla Compagnia e modificabile in ogni momento.

Il controvalore di un supporto d'investimento espresso in quote è uguale al valore unitario del supporto alla data di valorizzazione espresso nella divisa, moltiplicato per il numero di quote presenti sulla polizza dopo l'applicazione dei costi.

Articolo 9 – Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, comunicandola per iscritto alla Compagnia o per testamento recante l'espressa indicazione della polizza. In caso di modifica del Beneficiario tramite dichiarazione scritta, la Compagnia conferma l'operazione tramite l'invio di un'appendice.

Quando il Beneficiario viene nominativamente individuato devono essere forniti i suoi dati anagrafici che saranno utilizzati in caso di decesso dell'Assicurato.

Salvo diversa indicazione del Contraente, nel caso di premorienza del Beneficiario nominativamente individuato subentrano come Beneficiari in parti uguali tra loro i suoi eredi legittimi, individuati tra i chiamati all'eredità del Beneficiario preceduto. Resta ferma la facoltà del Contraente di modificare o revocare tale designazione, alle condizioni e nei limiti previsti dal presente articolo.

Salvo diversa disposizione del Contraente, la designazione di eredi testamentari o legittimi del Contraente quali beneficiari comporta l'individuazione degli stessi tra i chiamati all'eredità al momento del decesso dell'Assicurato e le rispettive quote di spettanza saranno liquidate in parti uguali.

In assenza di designazione beneficiaria, è inteso quale Beneficiario il coniuge del Contraente purché non coinvolto in una procedura di separazione né separato giudiziarmente, in difetto i figli del Contraente, nati o nati, viventi o rappresentati, in parti uguali; in difetto, gli ascendenti del Contraente in parti uguali o il sopravvissuto fra di loro; in difetto, gli eredi legittimi del Contraente, in parti uguali tra loro.

In caso di parziale designazione beneficiaria, è inteso quale Beneficiario per la parte non disciplinata il coniuge del Contraente purché non coinvolto in una procedura di separazione né separato giudiziarmente, in difetto i figli del Contraente, nati o nati, viventi o rappresentati, in parti uguali; in difetto, gli ascendenti del Contraente in parti uguali o il sopravvissuto fra di loro; in difetto, gli eredi legittimi del Contraente, in parti uguali tra loro.

In tutti i casi in cui uno o più beneficiari dichiarino di non voler profittare del beneficio, la relativa parte a lui o loro originariamente destinata si intende sostituita in favore del Beneficiario di grado successivo, se previsto, ovvero degli eredi legittimi del Contraente, individuati tra i chiamati all'eredità al momento del decesso del Contraente/Assicurato.

Al verificarsi del decesso dell'Assicurato, la Compagnia si riserva il diritto di richiedere ogni altra informazione e/o documento aggiuntivo che reputi necessario per adempiere ai propri obblighi di legge e di Contratto.

Non è consentito designare quale Beneficiario delle prestazioni il distributore che ha curato la conclusione del Contratto per conto della Compagnia.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, (i) la rinuncia al potere di revoca e (ii) l'accettazione del beneficio; in questo caso l'accettazione irrevocabile del beneficio acquista efficacia solo dopo trenta (30) giorni dalla conoscenza della conclusione della polizza da parte del Contraente tramite la ricezione delle Condizioni di polizza. L'accettazione irrevocabile del beneficio in corso di polizza acquista efficacia nel momento in cui la Compagnia abbia preso conoscenza delle condizioni di cui ai punti (i) e (ii) di cui sopra e lo abbia comunicato al Contraente tramite l'invio della corrispondente appendice.

Il Contraente non può, senza il consenso del Beneficiario irrevocabile, chiedere un riscatto totale o parziale, uno switch, un pegno, una modifica di Beneficiario né una cessione di polizza:

- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto dalla polizza, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Qualora il Beneficiario, cui spetta tutto o parte del beneficio, deceda dopo l'Assicurato, ma prima che la somma a lui spettante sia stata versata dalla Compagnia, la quota parte viene corrisposta agli eredi del Beneficiario deceduto. In tal caso, la Compagnia corrisponderà il capitale direttamente agli eredi del Beneficiario, secondo le quote ad essi spettanti, previa dimostrazione da parte di ciascuno degli eredi del Beneficiario della propria qualità di erede, della quota ad essi spettante, dell'accettazione dell'eredità e della dichiarazione di successione integrante la somma che sarebbe spettata al Beneficiario.

Articolo 10 – Diritto di revoca e di recesso

10.1 REVOCA

Fino a che la polizza non sia conclusa ai sensi dell'articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione, il Contraente può revocare la proposta di sottoscrizione, inviando alla Compagnia una comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che contenga riferimento puntuale agli estremi della proposta e la chiara ed inequivocabile volontà di revocare la stessa.

In caso di revoca della proposta, verrà restituito al Contraente l'intero premio eventualmente versato, senza detrazione di alcun costo, nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

10.2 RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dalla polizza, mediante l'invio alla Compagnia di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta (30) giorni, a far data dal momento in cui è informato della conclusione della polizza.

In caso di investimento nei supporti espressi in quote, il recesso implica il rimborso da parte della Compagnia del controvalore delle quote (sia in caso di incremento che di decremento dello stesso) maggiorato di tutti i costi applicati sul premio e diminuito dei costi applicati per la garanzia in caso di decesso.

In caso d'investimento nel Fondo in euro o in altre divise (GIS), il recesso implica il rimborso da parte della Compagnia del premio investito, nonché dei costi di emissione del Contratto effettivamente sostenuti, diminuito dei costi della garanzia in caso di decesso applicabili durante il periodo.

In ogni caso, la Compagnia procede al rimborso entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso.

Articolo 11 – Richiesta d'informazioni e reclami

Per ogni richiesta d'informazioni, il Contraente può rivolgersi al proprio Intermediario.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Reclami della Compagnia, al seguente indirizzo: La Mondiale Europartner S.A. Sede Secondaria, Servizio Reclami, Foro Buonaparte 12, 20121 Milano (MI), Italia, PEC: lamondialeeuropartner@legalmail.it.

Al fine di proteggere la privacy dei contraenti, nel rispetto delle norme italiane e lussemburghesi applicabili in materia, la Compagnia non può fornire chiarimenti o informazioni sulla polizza via telefono o e-mail.

Il reclamo presentato alla Compagnia deve contenere: nome, cognome, domicilio del reclamante, denominazione dell'Intermediario e descrizione del motivo del reclamo.

L'esponente, qualora non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.42.133.206, ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su: www.ivass.it) e alla Consob (Via Giovanni Battista Martini n. 3, 00198 Roma, secondo le modalità indicate su: www.consob.it).

L'esponente può anche rivolgersi al Commissariat aux Assurances (7, boulevard Joseph II, L-1840 Lussemburgo), istituto che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle compagnie di assicurazione lussemburghesi. Le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sono disponibili sul sito web del Commissariat aux Assurances: <https://www.caa.lu/>. Il reclamo presentato all'IVASS deve inoltre contenere il nome, il cognome e il domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico) nonché l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, una breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si precisa che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la procedura c.d. FIN-NET, creata appositamente in Europa per la risoluzione di tali liti. Per attivare la rete FIN-NET è possibile rivolgersi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede la Compagnia (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone la gestione nel Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria.

Articolo 12 – Prescrizione

La prescrizione è l'estinzione di un diritto non esercitato dal titolare per un periodo di tempo stabilito dalla legge. Ai sensi del D. lgs. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha modificato l'articolo 2952 comma 2 del Codice Civile Italiano, i diritti derivanti dalla polizza di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci (10) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano. Pertanto, il decorso del termine di dieci (10) anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l'estinzione dei diritti derivanti dalla polizza.

SUPPORTI D'INVESTIMENTO

Il Contraente sceglie l'allocazione del suo investimento tra i seguenti supporti d'investimento: Fondo in euro o in altre divise (GIS), Fondi esterni, FIC, FID e FAS, descritti nell'Allegato Informazioni Finanziarie.

Articolo 13 – Fondo in euro o in altre divise (GIS)

La Gestione Interna Separata "Fondo in euro o in altre divise" è una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia e rappresenta gli impegni della Compagnia, tramite il riassicuratore, espressi in Fondo in euro o in altre divise (GIS).

Tale impegno corrisponde all'ammontare degli investimenti in ogni Fondo in euro o in altre divise (GIS), diminuito dei costi della polizza (inclusi i costi della garanzia in caso di decesso) e dei disinvestimenti effettuati su richiesta del Contraente.

Il controvalore di ogni Fondo in euro o in altre divise (GIS) viene rivalutato in corso d'anno su base di un tasso provvisorio, comunicato all'inizio di ogni anno dalla Compagnia e modificabile in ogni momento.

Il Regolamento della GIS è nell'Allegato Informazioni Finanziarie.

La GIS è rappresentata nella polizza dai Fondi in quattro (4) divise: Euro, Sterlina, Dollaro o Franco svizzero.

La Compagnia può aggiungere un altro Fondo in euro o in altre divise (GIS) in qualsiasi momento in corso di polizza.

La Compagnia si riserva la possibilità di rifiutare nuovi investimenti nel Fondo in euro o in altre divise (GIS) e ne informerà per iscritto il Contraente.

La Compagnia di assicurazione pubblica, sul proprio sito Internet www.lamondiale.lu:

- il rendiconto riepilogativo della GIS "Fondo in Euro o in altre divise";
- il prospetto annuale della composizione della GIS;
- il prospetto semestrale della composizione della GIS.

I documenti di cui alle precedenti lettere a) e b) sono pubblicati entro sessanta (60) giorni dalla chiusura del periodo di osservazione. Il documento di cui alla precedente lettera c) è pubblicato entro trenta (30) giorni dalla chiusura del primo semestre di ogni periodo di osservazione.

I documenti di cui alle precedenti lettere b) e c) restano disponibili nel predetto sito internet della Compagnia di assicurazione per almeno sei (6) mesi. Il documento di cui alla precedente lettera a) resta disponibile nel medesimo sito internet della Compagnia di assicurazione almeno fino alla pubblicazione del rendiconto relativo al successivo periodo di osservazione.

Articolo 14 – Supporti d'investimento espressi in quote

L'investimento in supporti d'investimento espressi in quote non beneficia di una garanzia di capitale da parte della Compagnia. La Compagnia garantisce il numero di quote e non il loro controvalore. Il controvalore delle quote riflette il valore degli attivi sottostanti, che non è garantito ma è soggetto a fluttuazioni al rialzo o al ribasso in merito all'evoluzione dei mercati finanziari. Le fluttuazioni al rialzo rappresentano un beneficio per il Contraente, le fluttuazioni al ribasso rappresentano invece un rischio. Il rischio finanziario è quindi a carico esclusivo del Contraente.

La Compagnia di assicurazione pubblica o rende disponibili tramite link ad altri siti, in merito al supporto d'investimento, sul proprio sito internet www.lamondiale.lu, il prospetto e il rendiconto periodico dei Fondi interni collettivi e dei Fondi esterni, entro sessanta (60) giorni dalla chiusura del periodo di osservazione. La Compagnia di assicurazione, inoltre, pubblica giornalmente, sul proprio sito www.lamondiale.lu, il valore della quota dei Fondi interni collettivi e dei Fondi esterni, con la relativa data di valorizzazione, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo a tale data.

Il Contraente ha diritto di richiedere in ogni momento alla Compagnia di assicurazione in forma scritta il valore della quota del Fondo interno o della quota o azione del Fondo esterno e i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato. La Compagnia di assicurazione fornisce riscontro al Contraente entro venti (20) giorni dalla richiesta.

PRESTIGIO EVOLUTION propone quattro (4) diverse tipologie di supporti d'investimento espresse in quote: i Fondi esterni, i FIC, i FID e i FAS.

Articolo 14-1 Fondi esterni

L'elenco dei Fondi esterni è presente nell'Allegato Informazioni finanziarie del Set Informativo.

Per ogni Fondo esterno sottoscritto, il Contraente può richiedere, una volta l'anno e senza costi, le seguenti informazioni:

- la denominazione del Fondo ed eventualmente dei Fondi di fondi;
- la denominazione della Società di Gestione del Fondo o dei Fondi di fondi;
- la politica di investimento del Fondo, inclusa l'eventuale specializzazione in determinati settori geografici ed economici;
- tutte le indicazioni esistenti nello Stato d'origine del Fondo o in mancanza nello Stato di residenza del Contraente, relative alla classificazione del Fondo in termini di rischio o di profilo tipo dell'investitore;
- la nazionalità del Fondo e l'autorità di vigilanza competente in materia di sorveglianza prudenziale;
- la conformità o meno rispetto alla Direttiva modificata CE 65/2009 del 13 luglio 2009;
- la data di lancio del Fondo e, se prevista, la data di chiusura;
- le performance annuali del Fondo degli ultimi cinque (5) anni o, in alternativa, a partire dalla data di lancio del Fondo;
- l'indirizzo elettronico dove possono essere ottenuti o consultati il prospetto Informativo, i rendiconti annuali e semestrali del fondo;
- le modalità di pubblicazione del valore unitario della quota del Fondo;
- qualsiasi eventuale limitazione al diritto di rimborso alla prima richiesta.

La Compagnia può sostituire la comunicazione delle informazioni sopraccitate con il documento informativo previsto dal regolamento PRIIPs.

In corso di polizza, la Compagnia si riserva la possibilità di proporre nuovi Fondi esterni o di ritirarli.

In caso d'estinzione o in caso di modifica delle modalità di valorizzazione, di sottoscrizione o di riscatto di un Fondo esterno investito in polizza, uno switch dell'investimento viene realizzato verso un supporto monetario senza l'applicazione di costi. La Compagnia informa allora il Contraente e gli propone lo switch, senza costi, verso un altro Fondo esterno. La Compagnia conferma ogni operazione di switch tramite l'invio di un'appendice.

Oltre i casi in cui i Fondi esterni sono offerti solo per un periodo di tempo definito, la Compagnia può rifiutare la possibilità di effettuare nuovi investimenti su un Fondo esterno determinato, motivando ciò con l'interesse del Contraente o per causa di forza maggiore. Nel caso in cui il Contraente scelga, in corso di polizza, un Fondo esterno non più sottoscrivibile, in particolare in caso di liquidazione o chiusura dello stesso, l'investimento verrà trasferito su un supporto d'investimento monetario. Su richiesta scritta del Contraente entro sessanta (60) giorni, si può eseguire uno switch senza costi dal supporto d'investimento monetario ad uno o più Fondi esterni sottoscrivibili e descritti nell'Allegato Informazioni Finanziarie.

Articolo 14-2 Fondi interni collettivi (FIC)

I FIC sono supporti d'investimento espressi in quote creati dalla Compagnia, gestiti come attivi separati, con una gestione finanziaria generalmente delegata dalla Compagnia ad un Gestore finanziario esterno.

Tali Fondi possono investire in OICR secondo la Direttiva modificata 2009/65/CE, titoli o altri strumenti finanziari autorizzati dalla normativa lussemburghese e accettati dalla Compagnia.

La lista degli attivi sottoscrivibili e le loro relative limitazioni sono fissate dal Commissariat aux Assurances (nella Lettre Circulaire 15/3, disponibile su richiesta in qualsiasi momento presso la Compagnia).

I FIC sono espressi in quote il cui valore unitario viene calcolato dalla Compagnia.

I FIC non comportano alcuna garanzia di rendimento né di capitale da parte della Compagnia.

La Compagnia crea regolarmente dei FIC che possono essere proposti a tutti i contraenti.

Prima dell'investimento, e/o una volta l'anno senza costi, il Contraente riceve, per ogni FIC, le seguenti informazioni:

- la denominazione del Fondo interno;
- la denominazione del Gestore finanziario del Fondo interno;
- il tipo di Fondo interno e la sua categoria;
- la politica di investimento del Fondo interno, inclusa l'eventuale specializzazione in determinati settori geografici ed economici;
- l'indicazione se il Fondo può investire o meno in Fondi alternativi;
- indicazioni sul profilo di rischio dell'investitore e l'orizzonte dell'investimento;
- la data di lancio del Fondo e, se prevista, la data di chiusura;
- le performance annuali del Fondo degli ultimi cinque (5) anni o, in alternativa, a partire dalla data di lancio del Fondo;
- il benchmark di riferimento del Fondo o, in mancanza di un tale parametro di riferimento, o di uno o più benchmark di riferimento rispetto ai quali è possibile confrontare le performance del Fondo;

- le indicazioni dove è possibile reperire o consultare le informazioni relative alla contabilità separata del Fondo interno;
- le modalità di valorizzazione e di pubblicazione del valore del Fondo;
- le modalità di riscatto delle quote.

La Compagnia può sostituire la comunicazione delle informazioni sopraccitate con la comunicazione del Key Information Document o Documento contenente le informazioni chiave ("KID"). In caso di significative modifiche della politica di investimento o in caso di chiusura del FIC, la Compagnia propone al Contraente una delle tre (3) seguenti opzioni:

- 1) lo switch gratuito verso un altro FIC o verso Fondi esterni che presentano una politica d'investimento e dei costi di gestione simili al FIC che è stato chiuso o che ha subito significative modifiche;
- 2) lo switch gratuito verso un supporto d'investimento privo di rischio d'investimento;
- 3) il riscatto totale della polizza.

Le informazioni sulle eventuali modifiche della politica d'investimento o sulla chiusura dei FIC, e le tre (3) differenti opzioni proposte al Contraente, verranno comunicate dalla Compagnia al Contraente tramite lettera. Dalla ricezione della lettera, il Contraente dispone di un periodo di sessanta (60) giorni per comunicare alla Compagnia la propria scelta.

In caso di mancata risposta del Contraente entro il termine di sessanta (60) giorni, la Compagnia applicherà l'opzione 2.

Articolo 14-3 Fondo interno dedicato (FID)

Su richiesta del Contraente, all'atto della sottoscrizione o in corso di polizza, la Compagnia costituisce per ciascuna polizza di assicurazione un FID riservato a quel Contraente e suddiviso in quote il cui numero varia a seconda del controvalore del premio versato.

L'investimento minimo sulla polizza, definito dalla Compagnia, per sottoscrivere un FID, è di 250.000 € al netto dei costi gravanti sul premio, con un minimo di 125.000 € al netto dei costi gravanti sul premio da investire nel FID.

Il Contraente seleziona, nel Documento di sottoscrizione del FID, la politica d'investimento desiderata per ogni FID. Il suddetto documento indica anche i costi di gestione finanziaria, i costi di transazione, i costi di amministrazione (custody fees) così come gli altri costi bancari applicabili al FID.

Ogni politica d'investimento deve rispettare la lista degli attivi ammessi e le relative limitazioni fissate dal Commissariat aux Assurances (Lettre Circulaire 15/3, disponibile su semplice richiesta presso la Compagnia).

La Compagnia si riserva il diritto di comunicare al Gestore finanziario ulteriori restrizioni in relazione alla regolamentazione. Le cedole e i dividendi generati dagli attivi rappresentativi del FID sono reinvestiti al 100% negli stessi FID.

Il Contraente ha la possibilità di richiedere in qualsiasi momento una modifica della politica d'investimento, previa accettazione scritta da parte della Compagnia.

Il Contraente ha la possibilità, previa accettazione scritta della Compagnia, di modificare la Banca depositaria e/o di Gestore finanziario. Tale variazione comporta uno switch del FID verso un altro FID e l'applicazione forfettaria di 1.000 €.

Una polizza dedicata è una polizza costituita totalmente o parzialmente da un FID ed eventualmente da altri supporti d'investimento: Fondo in euro o in altre divise (GIS) o espressi in quote.

Una polizza dedicata può essere composta da uno o più FID, a condizione che l'investimento in ciascun FID sia almeno pari a 125.000 € come contrattualmente definito dalla Compagnia. Gli attivi sottostanti al FID sono di proprietà della Compagnia. In caso di liquidazione della Compagnia, il Contraente della polizza collegata ad un FID usufruisce solo del privilegio, comune a tutti gli altri assicurati, conformemente all'articolo 118 della legge lussemburghese modificata del 7 dicembre 2015 sul settore assicurativo.

Non ha dunque diritto di precedenza che lo metterebbe in una situazione privilegiata rispetto agli altri contraenti.

I depositi bancari sono autorizzati e assoggettati alla regolamentazione sui sistemi di garanzia dei depositi applicabile agli istituti bancari. Le regole relative ai sistemi di garanzia di deposito possono variare da uno Stato all'altro. Il rischio di indisponibilità di questi investimenti non è a carico della Compagnia.

In caso di ricorso a banche depositarie stabilite al di fuori dello Spazio Economico Europeo, tutti i rischi legati a qualsiasi negligenza, frode, o fallimento da parte della Banca depositaria sono a carico del Contraente, nonché quelli derivanti da misure restrittive o esecutive per gli attivi della polizza, derivanti da disposizioni legali, giudiziarie o amministrative.

I FID sono espressi in quote create dalla Compagnia, gestite come attivi separati la cui gestione finanziaria è delegata dalla Compagnia ad un unico Gestore finanziario esterno e collegato a un'unica polizza.

Questi Fondi possono investire in OICR secondo la Direttiva modificata 2009/65/CE, titoli o altri strumenti finanziari autorizzati dalla normativa lussemburghese e accettati dalla Compagnia.

La lista degli attivi ammissibili e le relative limitazioni sono fissate dal Commissariat aux Assurances (CAA) nella Lettre Circulaire 15/3. La Compagnia si riserva la possibilità di fissare delle restrizioni ulteriori rispetto alla regolamentazione.

I FID sono rappresentati da quote, il cui valore unitario è calcolato dalla Compagnia.

I FID non comportano garanzia di rendimento né di capitale da parte della Compagnia.

Inoltre, al momento della sottoscrizione il Contraente dispone del Key Information Document ("KID") o Documento contenente le informazioni chiave che descrive le caratteristiche chiave dei supporti d'investimento.

Articolo 14-4 Fondi di assicurazione specializzati (FAS)

I FAS sono dei supporti d'investimento espressi in quote creati dalla Compagnia, gestiti come attivi separati e collegati ad un'unica polizza.

L'uso dei FAS è ammissibile in tutte le polizze collegate ai Fondi d'investimento nelle condizioni fissate dalla Compagnia.

Tali Fondi possono investire in Fondi esterni o liquidità, previa accettazione scritta dalla Compagnia.

Il Contraente sceglie gli attivi che compongono il FAS autorizzati dalla regolamentazione lussemburghese ed accettati dalla Compagnia, al momento del versamento iniziale, del versamento aggiuntivo o dello switch.

I FAS sono espressi in quote di cui il valore unitario viene calcolato dalla Compagnia.

I FAS non comportano alcuna garanzia di rendimento né di capitale da parte della Compagnia.

I limiti d'investimento per un determinato attivo si deducono con l'applicazione dei limiti dell'allegato 1 Lettre Circulaire 15/3 e dipendono dalla categoria del Contraente come indicato nella Lettre Circulaire 15/3. Detti limiti si applicano in riferimento al

valore globale della polizza. In caso di coesistenza di un FAS e di uno o più FID e onde evitare concentrazioni di rischio non volute, la composizione del FAS deve essere trasmessa ai gestori dei FID. Tale comunicazione deve essere effettuata ai gestori dei FID esistenti alla creazione del FAS e al gestore di ogni FID aggiuntivo creato dopo l'implementazione del FAS.

Gli attivi sottostanti al FAS sono depositati presso banche depositarie selezionate dalla Compagnia.

Gli attivi sottostanti al FAS sono di proprietà della Compagnia. In caso di liquidazione della Compagnia, il Contraente della polizza dedicata usufruisce solo del privilegio, comune a tutti gli altri assicurati, conformemente all'articolo 118 della legge lussemburghese modificata del 7 dicembre 2015 sul settore assicurativo. Non ha dunque precedenza rispetto agli attivi del FAS che lo metterebbe in una situazione privilegiata relativamente rispetto agli altri contraenti.

I depositi bancari sono autorizzati e assoggettati alla regolamentazione sui sistemi di garanzia dei depositi applicabile agli Istituti bancari. Il rischio d'indisponibilità di questi investimenti in titoli non agevolmente liquidabili non è a carico della Compagnia.

In caso di ricorso a banche depositarie che si trovano al di fuori dello Spazio Economico Europeo, sono a carico del Contraente tutti i rischi legati a qualsiasi negligenza, frode, o default da parte della banca depositaria, nonché quelli derivanti da misure restrittive o esecutive per gli attivi della polizza e che si verificano nell'ambito di disposizioni legali o di ingiunzioni giudiziarie o amministrative.

Articolo 15 - Classificazione dei contraenti di Fondi interni

Ai sensi della Lettre Circulaire 15/3 esistono cinque (5) tipologie di Contraenti in funzione del loro patrimonio mobiliare netto dichiarato e dell'importo investito su tutte le polizze sottoscritte presso la stessa Compagnia.

La Compagnia distingue cinque (5) tipi di Fondi interni. Il tipo N è specifico per i Fondi interni collettivi mentre i quattro (4) seguenti sono comuni a tutti i Fondi interni.

Di seguito la descrizione:

- **Tipo N:** accessibili ai clienti che investono nel FIC, senza minimo d'investimento;
- **Tipo A:** accessibili ai soli clienti che investono almeno 250.000 € nella loro polizza con un investimento minimo di 125.000 € nel Fondo interno e che dichiarano di possedere un patrimonio mobiliare netto superiore o uguale a 250.000 €;
- **Tipo B:** accessibili ai soli clienti che investono almeno 250.000 € nella polizza e che dichiarano di possedere un patrimonio mobiliare netto superiore o uguale a 500.000 €;
- **Tipo C:** accessibili ai soli clienti che investono almeno 250.000 € nella polizza e che dichiarano di possedere un patrimonio mobiliare netto superiore o uguale a 1.250.000 €;
- **Tipo D:** accessibili ai soli clienti che investono almeno 1.000.000 € nella polizza e che dichiarano di possedere un patrimonio mobiliare netto superiore o uguale a 2.500.000 €.

OPERAZIONI SULLA POLIZZA

Al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, il Contraente autorizza il suo Intermediario assicurativo a comunicare, memorizzare e trattare i dati forniti, così come quelli successivamente raccolti, al fine di valutare i rischi, preparare, stabilire, gestire ed eseguire le polizze assicurative, per risolvere gli eventuali sinistri e prevenire le

frodi, in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati e al decreto legislativo italiano del 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice in materia dei dati personali"), senza pregiudizio della regolamentazione europea in vigore.

Le operazioni effettuate non devono provenire da reati ai sensi della regolamentazione in materia di antiriciclaggio o da una violazione della legge.

Il Contraente s'impegna a fornire alla Compagnia tutte le informazioni che quest'ultima ritenga necessarie.

Articolo 16 – Cambio

Indipendentemente dalla divisa di comunicazione scelta, il Contraente può effettuare dei versamenti aggiuntivi o dei riscatti nelle seguenti divise: EUR, GBP, USD o CHF. Per ogni operazione in divisa diversa da quella di riferimento, il Contraente ne richiede l'accettazione alla Compagnia.

Per ogni versamento, switch o riscatto che richiede la conversione fra la divisa di valorizzazione del supporto d'investimento e la divisa dell'operazione, la Compagnia applica un tasso all'acquisto e un tasso alla vendita basato sul tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea, con una differenza dello 0,50% massimo rispetto a tale tasso.

VERSAMENTI

Articolo 17 – Versamento iniziale

PRESTIGIO EVOLUTION è un contratto a premio unico che offre la possibilità di versamenti di premi aggiuntivi e prelievi, mediante riscatto parziale, a discrezione del Contraente.

Il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente mediante bonifico bancario a favore di La Mondiale Europartner S.A. – Sede Secondaria.

Il Contraente determina l'importo del versamento iniziale, in funzione dei minimi indicati all'articolo 27 e la sua allocazione, diminuito dei costi gravanti sui versamenti fra il Fondo in euro o in altre divise (GIS) e i supporti d'investimento espressi in quote.

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte ai rischi demografici previsti dalla polizza, pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi della polizza, non concorre alla formazione del capitale. I premi versati non devono essere rappresentati da importi derivanti da reato di riciclaggio o comunque da violazioni di legge. Il Contraente s'impegna a fornire alla Compagnia ogni informazione necessaria all'accertamento dell'origine economica dei fondi che alimentano il premio iniziale, nonché ogni documento giustificativo che possa essere utile ai fini delle verifiche antiriciclaggio.

Articolo 18 – Versamenti aggiuntivi

Il Contraente può in qualsiasi momento effettuare dei versamenti aggiuntivi al premio iniziale, determinandone l'ammontare in base agli importi minimi presenti all'articolo 27. I versamenti, diminuiti dei costi, sono ripartiti in base alla scelta del Contraente.

Il Contraente può richiedere, per ogni nuovo versamento, una nuova allocazione. In mancanza, sarà considerata l'allocazione precedente.

Il Contraente stabilisce l'allocazione tra il Fondo in euro o in altre divise (GIS) e supporti d'investimento espressi in quote.

La Compagnia si riserva il diritto di rifiutare il versamento

aggiuntivo e di informare per iscritto il Contraente.

Tutti i versamenti aggiuntivi sono confermati dalla Compagnia con l'invio di un'appendice.

Il Contraente s'impegna a fornire alla Compagnia ogni informazione necessaria all'accertamento dell'origine economica dei fondi che alimentano il premio, nonché ogni documento giustificativo che possa essere utile ai fini delle verifiche antiriciclaggio.

SWITCH

Articolo 19 – Switch

Una volta conclusa la polizza, dopo la ricezione della copia delle Condizioni di polizza da parte della Compagnia e trascorso il periodo di recesso, il Contraente può chiedere per iscritto lo switch parziale o totale dell'investimento verso un Fondo in euro o in altre divise (GIS) o un altro supporto d'investimento espresso in quote della polizza, rispettando i minimi della tabella dell'articolo 27.

Il Contraente definisce in tal caso una nuova allocazione fra il Fondo in euro o in altre divise (GIS) e/o i supporti d'investimento espressi in quote.

In caso di richiesta di switch che non rispettasse i minimi elencati nella tabella dell'articolo 27, la Compagnia si riserva la facoltà di disinvestire tutto l'investimento dal supporto d'investimento richiesto.

La Compagnia conferma ogni operazione di switch tramite l'invio di un'appendice, con la quale vengono fornite informazioni in merito alle operazioni di disinvestimento e investimento, al numero delle quote disinvestite e di quelle investite nonché ai rispettivi valori unitari del giorno di riferimento.

La Compagnia si riserva la possibilità di rifiutare gli switch verso il Fondo in euro o in altre divise (GIS) e nel caso ne informa per iscritto il Contraente.

La Compagnia si riserva altresì la possibilità di rifiutare o sospendere gli switch dal Fondo in euro o in altre divise (GIS) in funzione dell'evoluzione dei mercati.

DISPONIBILITÀ DELL'INVESTIMENTO

Una volta conclusa la polizza, dopo la ricezione della copia delle Condizioni di polizza da parte della Compagnia e trascorso il periodo di recesso, il Contraente può chiedere per iscritto un riscatto parziale o totale, rispettando i minimi della tabella dell'articolo 27.

I valori di riscatto possono risultare inferiori ai premi versati. Conseguentemente i rischi finanziari riconducibili alle possibili variazioni dell'investimento sono a carico del Contraente, che ne assume il rischio.

Per ottenere informazioni sui valori di riscatto, il Contraente può rivolgersi alla Compagnia ai seguenti recapiti: La Mondiale Europartner S.A., Sede secondaria, Foro Buonaparte 12, 20121 Milano (tel: 02.8690 990, fax: 02.8699 7394, e-mail: infoitalia@lamondiale.lu).

La Compagnia conferma ogni richiesta di riscatto tramite invio di un'appendice, con la quale vengono fornite informazioni, tra l'altro, in merito al numero delle quote rimborsate nonché al valore unitario del giorno di riferimento.

Articolo 20 – Riscatto parziale

La Compagnia conferma ogni operazione di riscatto parziale tramite l'invio di un'appendice.

La richiesta di riscatto parziale, debitamente compilata e firmata dal Contraente (nonché dall'eventuale Beneficiario irrevocabile), deve contenere i riferimenti esatti della polizza, le coordinate bancarie sulle quali effettuare il pagamento ed in allegato la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del Contraente nonché dell'eventuale Beneficiario irrevocabile (Carta d'identità o passaporto).

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere qualsiasi ulteriore documento giustificativo o ogni altra informazione che reputi necessaria per adempiere ai propri obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La Compagnia s'impegna a pagare il riscatto entro trenta (30) giorni dalla ricezione della richiesta completa di riscatto parziale. Inoltre, in mancanza di un'espressa indicazione del Contraente, l'allocatione del riscatto parziale sarà fatta pro-rata sulla base dei controvalori del Fondo in euro o in altre divise (GIS) e/o supporti d'investimento espressi in quote di cui si compone la polizza. Il controvalore di un supporto d'investimento, a seguito di un riscatto parziale, non potrà essere inferiore ai minimi presenti nella tabella dell'articolo 27. In caso di riscatto parziale che determina un controvalore del supporto d'investimento al di sotto dei predetti importi, il riscatto parziale viene convertito in riscatto totale del supporto d'investimento.

Il controvalore della polizza, a seguito di un riscatto parziale, non potrà essere inferiore ai minimi presenti nella tabella dell'articolo 27. In caso di riscatto parziale che determina un controvalore della polizza al di sotto dei predetti importi, il riscatto parziale viene convertito in riscatto totale.

Articolo 21 – Riscatto totale

La Compagnia conferma ogni operazione di riscatto totale tramite l'invio di un'appendice.

La richiesta di riscatto totale, debitamente compilata e firmata dal Contraente (nonché dall'eventuale Beneficiario irrevocabile), deve contenere i riferimenti esatti della polizza, le coordinate bancarie sulle quali effettuare il pagamento e in allegato la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del Contraente nonché dell'eventuale Beneficiario irrevocabile (Carta d'identità o passaporto).

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere qualsiasi ulteriore documento giustificativo o ogni altra informazione che reputi necessaria per adempiere ai propri obblighi, in materia di lotta contro il riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il riscatto totale ha lo scopo di estinguere la polizza, comprese le garanzie in caso di decesso, alla data d'efficacia dell'operazione. In questo caso, il valore del riscatto, determinato alla data d'effetto dell'operazione, viene utilizzato per il calcolo della fiscalità applicabile. La Compagnia s'impegna a pagare il riscatto entro trenta (30) giorni dalla ricezione della richiesta completa di riscatto.

Articolo 22 – Decesso dell'Assicurato e decesso del Contraente diverso dall'Assicurato o dell'ultimo Contraente

DECESSO DELL'ASSICURATO

Determinazione dell'importo in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, il valore di riscatto della polizza è calcolato sulla base della prima valorizzazione della

polizza, in seguito al ricevimento del certificato di decesso dell'Assicurato. Questo valore corrisponde al controvalore della polizza alla data di efficacia del decesso.

Il capitale complementare dovuto a titolo della garanzia in caso di decesso è uguale alla differenza, se positiva, fra il capitale decesso garantito come definito nell'articolo "Garanzie in caso di decesso" e il controvalore della polizza alla data di efficacia del decesso.

La Compagnia liquida al Beneficiario designato dal Contraente, nella divisa di valorizzazione della polizza, un importo di "prestazione decesso" uguale al valore di riscatto alla data di effetto della prestazione ridotto della fiscalità applicabile e aumentato da un'eventuale capitale complementare dovuto a titolo della garanzia in caso di decesso scelta.

Documenti da trasmettere per la liquidazione del decesso

In caso di decesso del Contraente/Assicurato, la documentazione da trasmettere rapidamente alla Compagnia per ottenere la prestazione entro trenta (30) giorni a partire dalla ricezione, è la seguente:

- il certificato di decesso dell'Assicurato indicante la causa esatta del decesso;
- la copia del documento d'identità in corso di validità del Beneficiario;
- la lettera redatta da ogni Beneficiario in cui accetta il beneficio della polizza;
- copia autentica del Verbale di pubblicazione del testamento del Contraente/Assicurato, se esistente e atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante gli estremi del testamento, che il testamento è l'ultimo, valido e non impugnato e, se i Beneficiari sono indicati in modo generico (es. "eredi legittimi") i nominativi degli stessi, il grado di parentela e la capacità di agire degli stessi;
- se non esiste testamento, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nel quale il Beneficiario stesso sottoscrive davanti a un pubblico ufficiale che il Contraente/Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e, se i beneficiari sono indicati in modo generico (es. "eredi legittimi") i nominativi degli stessi, il grado di parentela e la capacità di agire degli stessi;
- copia di tutti i documenti (copia del codice fiscale, stato di famiglia, ecc.) che permettano di identificare il Beneficiario in modo univoco;
- ove necessario, i documenti imposti dalla regolamentazione o necessari all'amministrazione.

Se il Beneficiario è un minore, la richiesta di liquidazione dovrà essere sottoscritta da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore. La Compagnia richiede inoltre la copia del decreto del Giudice Tutelare che autorizza la Compagnia alla liquidazione del capitale e contestualmente permette la riscossione delle quote destinate a favore del Beneficiario minore incapace di agire.

Si prega di notare che qualsiasi documento richiesto dalla Compagnia in caso di decesso del Contraente/Assicurato mira a rispettare la volontà di quest'ultimo.

In tal senso, la Compagnia si riserva la facoltà di richiedere altri documenti giustificativi complementari.

In ogni caso e in ogni momento, il medico di fiducia della Compagnia può chiedere l'accesso alla cartella medica dell'Assicurato.

Decesso del Contraente diverso dall'Assicurato o dell'ultimo Contraente

Nel caso sia stata sottoscritta una polizza sulla testa di un terzo o nel caso di co-sottoscrizione/co-assicurati con liquidazione

della polizza al secondo decesso, al verificarsi rispettivamente della morte del Contraente o del primo Contraente/Assicurato, la parte di contraenza della polizza del Contraente deceduto si intende trasferita ai suoi eredi testamentari o legittimi a titolo successorio. Al verificarsi della morte del Contraente o del primo Contraente/Assicurato, la Compagnia si riserva il diritto di richiedere ogni necessaria informazione e/o documento al fine di adempiere ai propri obblighi di legge e di Contratto. Conformemente all'Art. 9 delle presenti Condizioni di assicurazione alla morte del Contraente o dell'ultimo Contraente, i Beneficiari designati diventano irrevocabili.

Articolo 23 – Attivi non agevolmente liquidabili

Qualora tra gli attivi collegati alla polizza siano presenti titoli caratterizzati da una liquidità non immediata e/o di non facile realizzazione, l'esecuzione della prestazione da parte della Compagnia potrà avvenire nei termini e con le modalità che seguono.

In caso di riscatto parziale, totale o decesso dell'Assicurato, la Compagnia riceve tutta la documentazione necessaria alla liquidazione del capitale (ivi compresa l'indicazione del numero di conto corrente per l'accredito del capitale e del numero di conto titoli per il trasferimento della titolarità degli asset non agevolmente liquidabili). Nel caso in cui non sia possibile la liquidazione di taluni asset, la Compagnia, anche ai sensi e per gli effetti della normativa del Commissariat aux Assurances, adempierà le proprie obbligazioni mediante il trasferimento – in capo all'avente diritto – della titolarità degli asset sopra menzionati, se tale operazione sia permessa ai sensi dei regolamenti negoziali concernenti la sottoscrizione e la gestione dei suddetti titoli.

Il Contraente, mediante la sottoscrizione della polizza, presta sin da subito il proprio consenso, per sé e per tutti i suoi successori ed aventi causa, al trasferimento diretto degli asset in questione dalla Compagnia all'avente diritto.

Il Contraente è consapevole che la Compagnia non potrà in alcun modo essere ritenuta in mora e, pertanto, non sarà tenuta a corrispondere interessi di mora o compensativi, né danni di qualsiasi specie conseguenti ai maggiori tempi necessari al trasferimento o alla loro liquidazione.

Il trasferimento o la liquidazione degli asset, nell'ipotesi in cui siano richiesti dall'avente diritto, ai sensi delle disposizioni che precedono, saranno subordinati all'avvenuto rimborso da parte degli aventi diritto alla prestazione degli eventuali costi ed oneri sostenuti dalla Compagnia nel corso delle predette operazioni. Il valore dell'asset utilizzato al momento del riscatto potrebbe essere diverso dall'ultimo NAV conosciuto.

Articolo 24 – Cessione – pegno – vincolo

Il Contraente può cedere ad altri la polizza, nonché vincolarla in pegno o in altre forme. Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne faccia annotazione sull'originale di polizza mediante un'appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e, in generale, le operazioni di liquidazione e quelle di switch, richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Il pegno, per essere opponibile alla Compagnia, deve essergli notificato o la Compagnia deve intervenire all'atto.

La messa a pegno, vincolo e cessione della Polizza richiedono il consenso espresso e preventivo del Beneficiario irrevocabile.

GARANZIE IN CASO DI DECESSO

Articolo 25 – Capitale decesso garantito

Il prodotto PRESTIGIO EVOLUTION propone diverse garanzie in caso di decesso. Esse possono prevedere in caso di decesso dell'Assicurato il versamento di un'eventuale capitale complementare al controvalore della polizza. L'elenco e le caratteristiche di queste garanzie sono definiti di seguito.

GARANZIE IN CASO DI DECESSO

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento avvenga, è previsto il pagamento del capitale decesso garantito ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.

Il capitale decesso garantito ad una data è pari al controvalore della polizza eventualmente maggiorato in base alla garanzia in caso di decesso scelta.

Il controvalore della polizza corrisponde alla somma espressa nella divisa di comunicazione della polizza:

- degli investimenti in ogni Fondo in euro o in altre divise (GIS), diminuito dei costi della polizza (inclusi i costi della garanzia in caso di decesso), degli eventuali disinvestimenti richiesti dal Contraente, aumentato della partecipazione agli utili attribuita nel corso degli esercizi precedenti e dell'eventuale rivalutazione provvisoria dell'anno in corso;
- del prodotto tra il numero delle quote dei Fondi interni e/o esterni collegati alla polizza, diminuito dei costi della polizza (inclusi i costi della garanzia in caso di decesso) ed il valore unitario delle quote a tale data.

GARANZIE OFFERTE IN CASO DI DECESSO

Garanzie di capitale

L'importo liquidato in caso di decesso non potrà essere inferiore al capitale decesso garantito secondo l'opzione scelta dal Contraente.

Prima opzione: Garanzia di capitale premio netto

In caso di opzione per tale garanzia al momento della sottoscrizione della polizza, il capitale decesso garantito corrisponde all'importo del versamento netto. Quando la garanzia è implementata in corso di polizza, il capitale decesso garantito è uguale alla somma dei versamenti diminuito dei riscatti effettuati dalla sottoscrizione della polizza. Ogni versamento aggiuntivo aumenta il capitale decesso garantito dell'importo del versamento netto. In caso di riscatto parziale, il capitale decesso garantito è ridotto nella stessa proporzione del controvalore della polizza alla data del riscatto.

Seconda opzione: Garanzia di capitale importo libero

In caso di opzione per tale garanzia, il Contraente definisce il capitale decesso garantito. Tale importo viene indicato dal Contraente nel Modulo di proposta o nel documento di modifica della polizza.

Ogni versamento aggiuntivo aumenta il capitale decesso garantito dell'importo netto corrispondente. In caso di riscatto parziale, il capitale decesso garantito è ridotto nella stessa proporzione del controvalore della polizza alla data del riscatto. A seconda dell'età dell'Assicurato, il capitale decesso garantito

non può essere superiore a (espresso in base al controvalore della polizza alla data di presa di efficacia della garanzia):

- 4 volte il controvalore della polizza
(in caso di Assicurato di età inferiore a 35 anni);
- 3 volte il controvalore della polizza
(in caso di Assicurato di età inferiore a 45 anni);
- 2 volte il controvalore della polizza
(in caso di Assicurato di età inferiore a 55 anni);
- 1,5 volte il controvalore della polizza
(in caso di Assicurato di età inferiore a 65 anni);
- 1,2 volte il controvalore della polizza
(in caso di Assicurato di età inferiore a 75 anni).

Se la polizza prevede due assicurati ed è stato scelto il pagamento della prestazione al momento del primo decesso, gli importi massimi sopra fissati sono da applicare con riferimento all'età dell'Assicurato più anziano.

Se la polizza prevede due assicurati ed è stato scelto il pagamento della prestazione al momento del secondo decesso, gli importi massimi sopra fissati sono da applicare con riferimento all'età dell'Assicurato più giovane.

Garanzie incrementate

Il capitale decesso garantito è pari al controvalore della polizza maggiorato di un importo addizionale calcolato in base all'opzione scelta dal Contraente.

Prima opzione: Garanzia incrementata tramite importo

Il capitale decesso garantito è pari al controvalore della polizza maggiorato dell'importo determinato alla sottoscrizione della garanzia.

Seconda opzione: Garanzia incrementata tramite percentuale

Il capitale decesso garantito è pari al controvalore della polizza maggiorato della percentuale determinata alla sottoscrizione della garanzia.

Garanzia degressiva

Il capitale decesso garantito è pari al controvalore della polizza maggiorato della percentuale determinata dall'età dell'Assicurato secondo la seguente degressione:

Età dell'Assicurato	Maggiorazione	Capitale decesso garantito
12-39	1,0%	101,0%
40-49	0,9%	100,9%
50-59	0,8%	100,8%
60-69	0,7%	100,7%
70-79	0,6%	100,6%
80	0,5%	100,5%
81	0,4%	100,4%
82	0,3%	100,3%
83	0,2%	100,2%
84 e oltre	0,1%	100,1%

In mancanza della scelta di una garanzia in caso di decesso, alla polizza viene automaticamente applicata la garanzia degressiva. Le garanzie incrementate e di capitale vengono trasformate nella garanzia degressiva al compimento del settantacinquesimo (75°) anno di età dell'Assicurato. In caso di due assicurati, tale trasformazione avviene al compimento del settantacinquesimo (75°) anno di età dell'Assicurato più anziano se il Contraente ha optato per il pagamento al primo decesso; al compimento del settantacinquesimo (75°) anno di età dell'Assicurato più giovane se il Contraente ha optato per il pagamento al secondo decesso.

Articolo 26 – Modalità

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Età del Contraente e dell'Assicurato

Tutte le garanzie in caso di decesso possono essere scelte per qualsiasi Assicurato di età superiore ai dodici (12) anni ed inferiore a settantacinque (75) anni compiuti.

La Compagnia accetta tuttavia un Assicurato/Contraente di novantacinque (95) compiuti.

In caso di pluralità di polizze che prevedono lo stesso Assicurato, fermo restando il predetto limite, il capitale complementare della polizza dovuto ai sensi delle garanzie sarà prioritariamente versato ai beneficiari delle polizze le cui garanzie sono efficaci da più tempo.

In caso di sottoscrizione da parte di una persona giuridica, il Contraente deve dare tempestiva comunicazione alla Compagnia se le funzioni dell'Assicurato dovessero cambiare. In caso di trasformazione, fusione o scissione della società sottoscrittrice, la Compagnia si riserva il diritto di valutare la continuazione della polizza.

Capitale massimo complementare in caso di decesso

Il capitale massimo complementare al controvalore della polizza versato in caso di decesso, accordato sulla totalità delle polizze assicurate dalla Compagnia, non potrà superare 500.000 € per il medesimo Assicurato.

In caso di pluralità di polizze che prevedono un limite, il capitale complementare della polizza dovuto ai sensi delle garanzie in caso di decesso sarà prioritariamente versato ai Beneficiari delle polizze le cui garanzie sono efficaci da più tempo.

La sottoscrizione della polizza comporta la totale assunzione, da parte del Contraente, del rischio finanziario in relazione alla possibile variazione del valore delle quote dei fondi, in funzione della variazione del valore degli attivi sottostanti. Pertanto, in caso di variazioni negative di tali valori, l'entità della prestazione liquidata dalla Compagnia può essere inferiore ai premi versati.

Per le polizze denominate in una divisa diversa da quella di riferimento, il rischio di cambio resta a carico del Contraente.

Durata della garanzia

Le garanzie in caso di decesso decorrono dal giorno di presa di efficacia della polizza o dalla data di efficacia della modifica da parte della Compagnia.

In questo secondo caso, tale data si applicherà:

- quando i requisiti medici non sono necessari, la garanzia in caso di decesso prenderà efficacia il giorno della

- sottoscrizione della polizza o alla prima data dopo due (2) giorni lavorativi dalla ricezione del Modulo di proposta o del documento di modifica della polizza da parte della Compagnia;
- quando le formalità mediche sono necessarie, durante queste formalità e fino all'accettazione da parte della Compagnia, alla polizza viene applicata la garanzia degressiva.

La garanzia in caso di decesso scelta al momento della sottoscrizione della polizza e le relative condizioni vengono indicate nelle Condizioni di polizza.

In caso di variazione da parte del Contraente della scelta della garanzia in corso di polizza, la Compagnia conferma la modifica inviando un'appendice alla polizza, in cui vengono indicate le relative condizioni.

Le garanzie in caso di decesso si concludono l'ultimo giorno dell'anno e si rinnovano tacitamente il 1° gennaio dell'anno successivo. Il Contraente ha la facoltà di modificare, in ogni momento la garanzia in caso di decesso, inviando una lettera raccomandata con avviso di ricezione alla Compagnia. La lettera di disdetta deve pervenire alla Compagnia almeno trenta (30) giorni prima della fine del mese in questione.

Le garanzie in caso di decesso cessano immediatamente nei seguenti casi:

- quando la Compagnia ha conoscenza del decesso dell'Assicurato, per effetto del ricevimento di comunicazione scritta corredata dal certificato di morte;
- qualora il Contraente receda dalla polizza;
- qualora il valore di riscatto della polizza divenga nullo, a seguito di riscatto totale o esaurimento del controvalore della polizza dovuto ai costi.

Calcolo della tariffa

La garanzia in caso di decesso comporta un prelievo l'ultimo giorno di calendario di ogni mese, al termine della polizza, nonché pro-rata temporis in caso di variazione della scelta della garanzia, tenendo conto dei riscatti e dei versamenti nel frattempo effettuati. Tale tariffa è in funzione dell'età dell'Assicurato e della tariffa in vigore alla data del prelievo. Alla data di calcolo della tariffa, se il controvalore della polizza è superiore al capitale decesso garantito, la garanzia in caso di decesso non genera prelievi.

In caso contrario, il costo della garanzia in caso di decesso, denominato premio di rischio, viene prelevato dalla polizza. Il suo valore è determinato nella divisa di comunicazione della polizza applicando un coefficiente collegato alla tabella di mortalità e all'importo del capitale di rischio.

Esso viene espresso nella divisa di comunicazione ed è uguale alla differenza tra l'importo del capitale di rischio ed il controvalore della polizza alla data del prelievo dei costi.

Il prelievo del premio di rischio è effettuato in proporzione al controvalore dei vari supporti di investimento, scelti tra il Fondo in euro o in altre divise (GIS) ed i supporti d'investimento espressi in quote.

Quando l'importo del capitale decesso garantito aumenta, il premio di rischio può diventare più costoso rispetto al controvalore della polizza. Onde evitare l'esaurimento del controvalore che ne potrebbe derivare, il Contraente ha la possibilità di chiedere alla Compagnia una revisione al ribasso del capitale decesso garantito, al fine di ridurre i costi futuri in caso di decesso.

FORMALITÀ MEDICHE PER LE GARANZIE

Alla costituzione o in caso di aumento della garanzia, la Compagnia può richiedere che venga compilato il Questionario medico. La garanzia o l'aumento della stessa può avere effetto solo dopo l'accettazione da parte della Compagnia, alle condizioni di seguito descritte.

a) Sottoscrizione della garanzia

Qualora la somma dei versamenti diminuita dei riscatti effettuati dal Contraente superasse i 5.000.000 €, sarà richiesta la compilazione e la trasmissione del Questionario medico dell'Assicurato.

Il capitale massimo complementare al controvalore della polizza versato in caso di decesso, accordato sulla totalità delle polizze assicurate dalla Compagnia, non potrà superare 500.000 € per il medesimo Assicurato.

b) Aumento della garanzia

La garanzia può aumentare:

- dopo aver effettuato un versamento aggiuntivo sulla polizza;
- dopo una richiesta di modifica della garanzia da parte del Contraente.

Quando la somma dei versamenti diminuita dei riscatti effettuati dal Contraente supera la soglia di 5.000.000 € a seguito di un versamento aggiuntivo, sarà richiesta la compilazione del Questionario medico.

Esclusioni

Il diritto al capitale complementare in caso di decesso è escluso nel caso di falsa dichiarazione dell'Assicurato.

Il diritto al capitale complementare è altresì escluso in caso di decesso causato direttamente o indirettamente, interamente o parzialmente, da:

- suicidio o tentativo di suicidio nel corso dei primi due anni dall'acquisizione di efficacia della garanzia o dell'ultimo aumento della stessa;
- atti di guerra civile o estera (il legislatore in tal caso definisce le condizioni di garanzia della polizza);
- conflitti a carattere militare, terrorismo, sabotaggio, attentati, sommosse, disordini civili o movimenti popolari;
- spostamento o soggiorno al di fuori dei seguenti Paesi: Unione Europea, Svizzera, Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda, Islanda, Australia, Giappone e Singapore;
- abuso di alcol e conseguenze dell'abuso di alcol, uso e conseguenze dell'uso di droghe, stupefacenti, prodotti medici o tranquillanti non prescritti da un medico;
- partecipazione a risse o sommosse, crimini o delitti, atti di terrorismo, sabotaggi;
- esposizione dell'Assicurato a radiazioni dovute ad una guerra o ad un incidente nucleare;
- partecipazione a competizioni o prove di veicoli a motore o pratica di uno sport a titolo professionale (per pratica, si intende l'allenamento, le prove e le gare sportive);
- incidente aereo, salvo se l'Assicurato si trova a bordo di un apparecchio munito di regolare certificato di navigabilità e pilotato da un pilota in possesso di brevetto valido per

- l'apparecchio utilizzato e licenza non scaduta;
- conseguenze di malattie o incidenti la cui constatazione è anteriore alla data di acquisizione di efficacia della garanzia e la cui esclusione è notificata nelle Condizioni di polizza.

Dichiarazione di decesso

In caso di decesso, la Compagnia richiede un certificato di decesso dell'Assicurato con la causa esatta del decesso, oltre ai consueti documenti richiesti. In caso di decesso causato da un incidente, la Compagnia richiede inoltre:

- un'attestazione dell'avvenuto sinistro precisando la natura, le circostanze, la data e il luogo;
- una prova del sinistro (verbale dei Carabinieri o della Polizia, la dinamica del sinistro, articoli di giornale, ecc.).

La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere altri documenti giustificativi complementari.

In ogni caso ed in ogni momento, il Consulente medico della Compagnia può chiedere l'accesso alla cartella medica dell'Assicurato.

Modifiche

La Compagnia si riserva la facoltà di proporre nuovi tipi di garanzie così come di modificare i criteri d'accesso alle garanzie (minimo e/o massimo d'età, limite di rivalutazione) e gli importi garantiti previa informazione scritta al Contraente.

MINIMI E MODALITÀ DI OPERAZIONI

Articolo 27 – Minimi in vigore al 01/09/2021

La Compagnia dispone della facoltà di modificare gli importi minimi previa informazione scritta al Contraente. Inoltre, la Compagnia si riserva il diritto di rifiutare tutte le operazioni che non rispettano i minimi in vigore.

Operazioni	Importi minimi ¹ in €
Versamenti	
Versamento iniziale	250.000 €
Versamento aggiuntivo	5.000 €
Investimento nel Fondo in euro o in altre divise (GIS)	5.000 €
Investimento in Fondi esterni	5.000 €
Investimento sui fondi interni	125.000 €
Switch	
Importo minimo dello switch	5.000 €
Importo minimo dopo uno switch per Fondo in euro o in altre divise (GIS)	5.000 €
Importo minimo dopo uno switch per Fondi esterni	5.000 €
Importo minimo ² dopo uno switch per FID	125.000 €
Importo minimo dopo uno switch per FIC	Secondo le modalità del fondo descritte nel Modulo FIC

Riscatti	Importi minimi ¹ in €
Riscatti parziali	5.000 €
Importo minimo dopo un riscatto per Fondo in euro o in altre divise (GIS)	5.000 €
Importo minimo dopo un riscatto per Fondi esterni	5.000 €
Importo minimo ² dopo un riscatto per FID	125.000 €
Importo minimo dopo un riscatto per FIC	Secondo le modalità del fondo descritte nel Modulo FIC

¹o il loro controvalore in un'altra divisa

²A condizione che il controvalore della polizza sia uguale o superiore a 250.000 €

MODALITÀ DI OPERAZIONI

Articolo 28 – Date di valorizzazione e date di efficacia delle operazioni

DATE DI VALORIZZAZIONE DELLA POLIZZA

Le date di valorizzazione sono quotidiane. In caso di giorno festivo lussemburghese esse vengono riportate il primo giorno lavorativo lussemburghese seguente.

DATE DI EFFICACIA DELLE OPERAZIONI

Le date di efficacia sono le date che corrispondono alla conclusione delle diverse operazioni sulla polizza, in particolare relativamente a versamenti, switch e riscatti.

Le date di efficacia sono quotidiane.

In caso di giorno festivo lussemburghese esse vengono riportate al primo giorno lavorativo lussemburghese seguente.

Ogni richiesta di operazione completa (che contiene tutti i documenti necessari richiesti dalla Compagnia, così come eventualmente la ricevuta del versamento sul conto della Compagnia) è gestita alla prima data di efficacia che segue tre (3) giorni a decorrere dalla sua ricezione da parte della Compagnia prima dell'orario in vigore (ore 12.00 del Lussemburgo alla data del 1 marzo 2022).

Ogni richiesta pervenuta dopo l'orario in vigore verrà trattata alla data di efficacia seguente.

Ogni richiesta incompleta (documenti mancanti) verrà trattata alla data di efficacia seguente, a partire dalla ricezione della richiesta completa (in merito all'orario limite in vigore).

In caso di diverse operazioni, si sottolinea che un'operazione prende efficacia trascorsi tre (3) giorni feriali a partire dall'indomani della data di conoscenza della Compagnia dell'insieme dei valori di realizzazione dei supporti d'investimento coinvolti nell'operazione precedente.

La Compagnia si riserva la possibilità di modificare l'orario limite in vigore per poter realizzare nelle condizioni migliori le operazioni richieste dai contraenti. In questo caso informerà i contraenti tramite lettera d'informazione.

Per ogni operazione d'investimento o disinvestimento su quote denominate diversamente dall'euro, le date di efficacia delle operazioni potranno essere posticipate tenendo conto della tempistica di cambio.

Inoltre, in caso di creazione di un Fondo interno dedicato su una polizza esistente, tramite versamento aggiuntivo o switch, o la modifica di un Fondo interno dedicato esistente, le date di efficacia degli atti di gestione possono essere diverse, tenendo conto del tempo utile (i) per ricevere le informazioni e i documenti necessari alla corretta esecuzione dell'atto di gestione in questione e (ii) per effettuare tutte le fasi preliminari necessarie (firma del contratto di deposito presso la banca depositaria e/o apertura del conto in cui saranno depositati gli attivi sottostanti del Fondo interno dedicato e/o implementazione del contratto di gestione a favore del Gestore finanziario incaricato dalla Compagnia di gestire gli attivi sottostanti del Fondo interno dedicato).

In caso di deroga alle regole definite sopra, le modalità di rivalorizzazione saranno definite in allegati finanziari specifici dei relativi supporti.

Articolo 29 – Modalità d'investimento e disinvestimento

MODALITÀ PER IL FONDO IN EURO O IN ALTRE DIVISE (GIS)

Per ogni investimento in un Fondo in euro o in altre divise (GIS), il controvalore del supporto d'investimento è aumentato dell'importo dell'investimento e diminuito dei costi applicati alla polizza.

Per ogni disinvestimento da un Fondo in euro o in altre divise (GIS), il controvalore del supporto d'investimento è diminuito dell'importo del disinvestimento e dei costi.

Il controvalore del Fondo in euro o in altre divise (GIS) è pari alla somma dei versamenti nel fondo diminuito dei costi della polizza (inclusi i costi della garanzia in caso di decesso), degli eventuali switch e dei riscatti richiesti dal Contraente.

Tuttavia, in caso di disinvestimento dal Fondo in euro o in altre divise (GIS), il controvalore dal supporto d'investimento è calcolato applicando il tasso provvisorio di rivalutazione determinato e comunicato dalla Compagnia all'inizio dell'anno, pro-rata temporis per la durata dell'investimento.

Se questo tasso dovesse risultare inferiore o uguale ai costi della polizza, il controvalore dal Fondo in euro o in altre divise (GIS) verrebbe diminuito, al massimo, dei costi della polizza.

MODALITÀ PER I SUPPORTI D'INVESTIMENTO ESPRESSI IN QUOTE

L'investimento in quote non beneficia di una garanzia di capitale da parte della Compagnia. La Compagnia garantisce il numero di quote e non il loro controvalore. Il controvalore delle quote riflette il valore degli attivi sottostanti, che non è garantito ma soggetto a fluttuazioni verso il basso e verso l'alto in funzione, soprattutto, dell'evoluzione dei mercati finanziari.

Le fluttuazioni verso l'alto rappresentano un beneficio per il Contraente, le fluttuazioni verso il basso rappresentano invece un rischio.

Il rischio finanziario e di cambio è quindi a carico esclusivamente del Contraente.

Valore unitario dei Fondi esterni

Il valore unitario della quota per ogni singola operazione sui Fondi esterni (investimento/disinvestimento), corrisponde alla prima valorizzazione alla data di efficacia dell'operazione successiva al cut off della Banca depositaria del Fondo, all'orario di ricezione e al trattamento dell'operazione da parte della Compagnia.

Valore unitario dei Fondi interni

Il valore unitario della quota per ogni singola operazione sui Fondi interni (investimento/disinvestimento), corrisponde alla prima valorizzazione calcolata dalla Compagnia alla data di efficacia dell'operazione.

Alla creazione di ogni FIC, il valore unitario iniziale è indicato nel documento di sottoscrizione del FIC creato dalla Compagnia e trasmesso al Contraente come indicato all'articolo 14.

Alla creazione di ogni FID o FAS, il valore unitario iniziale è fissato a 1.000 € o all'importo equivalente in un'altra divisa di valorizzazione del supporto d'investimento espresso in quote. In corso di polizza, la Compagnia calcola il valore unitario del supporto d'investimento espresso in quote alla data di efficacia di ogni operazione (investimento/ disinvestimento) e l'ultimo giorno feriale di ogni mese.

Il valore unitario corrisponde al valore dell'attivo netto del supporto d'investimento espresso in quote, ridotto dei costi. La Compagnia calcola a titolo d'informazione il valore unitario settimanale o quotidiano.

L'investimento sui Fondi interni è il prodotto fra il numero di quote ed il loro valore unitario.

Investimento in quote

L'investimento in un supporto d'investimento espresso in quote, diminuito dei costi della polizza, diviso per il valore unitario della quota in vigore alla data di efficacia, (maggiorato di eventuali costi dei Fondi esterni) è pari al numero di quote investite.

Nel caso in cui la divisa dell'investimento sia diversa da quella dei singoli supporti d'investimento scelti, la Compagnia applica le modalità di cambio secondo l'articolo 16 del presente documento. Il numero di quote viene arrotondato al decimillesimo più vicino.

Disinvestimento di quote

Il disinvestimento lordo da un supporto d'investimento espresso in quote diviso per il valore unitario della quota, in vigore alla data di efficacia, (diminuito di eventuali costi dei Fondi esterni) è pari al numero di quote disinvestite. Il numero di quote viene arrotondato al decimillesimo più vicino.

NUMERO DI QUOTE

Il numero di quote attribuite ad ogni Fondo varia ad ogni valorizzazione:

- aumentando il numero di quote attribuite a fronte di nuovi versamenti aggiuntivi o switch in entrata;
- per reinvestimento del 100% degli eventuali dividendi e cedole netti percepiti al giorno della loro distribuzione;
- riducendo il numero di quote per effetto di eventuali riscatti o di switch in uscita o verso il Fondo in euro o in altre divise (GIS);
- riducendo il numero di quote per effetto dell'applicazione dei costi di gestione.

Il numero di quote attribuite ad ogni supporto d'investimento espresso in quote varia anche l'ultimo giorno del mese, riducendosi per effetto dell'applicazione:

- dei costi di gestione;
- dei costi legati alla garanzia in caso di decesso, in base alla tariffa in vigore alla data del calcolo.

Il valore unitario della quota dei Fondi esterni, FIC, FID o FAS viene comunicato dalla Compagnia al Contraente ogniqualvolta questi ne faccia richiesta ed annualmente attraverso il Documento unico di rendicontazione.

PARTECIPAZIONE AGLI UTILI/ DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI

Articolo 30 – Partecipazione agli utili per il fondo in euro o in altre divise (GIS)

DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

I premi investiti nel Fondo in euro o in altre divise (GIS) sono soggetti ad una rivalorizzazione sulla base di un tasso provvisorio comunicato dalla Compagnia all'inizio di ogni anno e che può essere modificato in corso d'anno previa informativa al Contraente.

È inoltre prevista una partecipazione agli utili dal Fondo in euro o in altre divise (GIS), attribuita alla fine di ogni anno, entro il 15 febbraio dell'anno seguente, su tutte le polizze investite nel Fondo in euro o in altre divise (GIS), durante l'esercizio e ancora in essere alla data di attribuzione.

La partecipazione agli utili della GIS è determinata in merito ai risultati tecnici e finanziari dell'esercizio.

Questi dipendono anche dalle fluttuazioni dei mercati finanziari che possono generare, in un contesto sfavorevole, un tasso di partecipazione agli utili nullo anche prima dell'applicazione dei costi di gestione della polizza. La partecipazione agli utili viene calcolata, conformemente alla normativa in vigore, a partire da un rendiconto di gestione che comprende:

- A credito:
 - investimento all'apertura dell'esercizio;
 - provvigioni tecniche e regolamentari all'apertura dell'esercizio;
 - fondi di partecipazione agli utili all'apertura dell'esercizio;
 - flussi netti investiti (versamenti, switch, ecc.);
 - 100% dei prodotti finanziari diminuiti dei costi legati alla gestione dell'investimento;
 - altri prodotti tecnici.
- A debito:
 - investimento alla chiusura dell'esercizio prima dello stanziamento della partecipazione agli utili;
 - provvigioni tecniche e regolamentari alla chiusura dell'esercizio;
 - flussi lordi disinvestiti (riscatti, decesso, trasferimenti, ecc.);
 - spese e costi finanziari non attribuiti;
 - tasse ed imposte;
 - saldo passivo eventuale dell'esercizio precedente.

Il saldo di gestione è ripartito come segue:

- una parte della provvigione per la partecipazione agli utili;
- una partecipazione agli utili attribuita ai contraenti per l'esercizio.

DISTRIBUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Per ogni anno di riferimento e per le polizze che sono state investite durante l'anno sul Fondo in euro o in altre divise (GIS), la partecipazione agli utili viene attribuita prima del 15 febbraio dell'anno seguente.

Viene ripartita al pro-rata delle provvigioni matematiche tenendo conto:

- dei costi applicati alla polizza (costi di gestione e costi di garanzia in caso di decesso);
- delle date dei versamenti aggiuntivi, switch e riscatti.

Quindi, se la partecipazione agli utili, prima dell'applicazione dei costi, dovesse risultare inferiore o uguale ai costi della polizza, il controvalore del Fondo in euro o in altre divise (GIS) verrebbe diminuito, al massimo, dei costi della polizza.

Articolo 31 – Distribuzione dei proventi per i supporti d'investimento espressi in quote Fondi esterni

Per ogni supporto d'investimento espresso in quote costituito da

parti o azioni di OICR, le modalità di distribuzione dei proventi sono ugualmente indicate nel Prospetto disponibile presso il sito della Società di Gestione o tramite semplice richiesta alla stessa.

COSTI

Articolo 32 – COSTI

COSTI GRAVANTI SUI VERSAMENTI

Questi costi sono prelevati su ogni versamento e non possono superare il 3%.

COSTI DI GESTIONE

La polizza prevede l'applicazione di costi di gestione pari al massimo all'1,30% del controvalore della polizza in caso di investimenti nella GIS "Fondi in euro o altre divise" (tali costi sono pari al massimo all'1,00% del controvalore della polizza in caso di investimento nel Fondo in Franchi svizzeri). La polizza prevede l'applicazione di costi di gestione pari al massimo al 2,00% del controvalore della polizza in caso di investimenti espressi in quote. Detti costi vengono calcolati ad ogni operazione d'investimento o disinvestimento sulla polizza (versamento, switch, riscatto) ma anche alla fine di ogni mese e prelevati alla data di calcolo, diminuendo il controvalore del Fondo in euro o in altre divise (GIS), e/o il numero di quote dei Fondi espressi in quote.

VARIAZIONE DEI COSTI DELLA POLIZZA

I costi di gestione sono fissati per un massimo di cinque (5) anni dalla data di efficacia della polizza. Dopo cinque (5) anni, la Compagnia si riserva il diritto di modificare i costi per un ulteriore periodo di cinque (5) anni.

Prima di qualsiasi modifica dei costi di gestione, la Compagnia invierà, sei (6) mesi prima della loro applicazione, un'appendice che informerà il Contraente dei nuovi costi.

Costi per riscatto

La polizza non prevede costi in caso di riscatto (parziale o totale).

ALTRI COSTI

Costi di switch

I costi di switch sono applicati ad ogni operazione di switch nella misura fissa di 50 € (o l'equivalente in un'altra divisa) per singola operazione. Vengono prelevati al momento dello switch sull'investimento in uscita.

Costi nuove opzioni

Nel caso in cui nuove opzioni dovessero essere proposte alla polizza, i costi specifici sarebbero indicati in un documento dedicato ad esse.

COSTI RELATIVI AI FONDI ESTERNI

I costi di gestione di ogni Fondo esterno sono precisati nell'Allegato Informazioni Finanziarie.

Tutti i costi dei Fondi esterni selezionati sono indicati nel Documento informativo o nel Prospetto disponibile presso i siti delle Società di Gestione dei Fondi esterni o su richiesta scritta da parte del Contraente.

Altri costi relativi ai Fondi esterni

Tutti i costi e commissioni, tasse e imposte che potrebbero essere fatturate o a carico della Compagnia, al momento dell'acquisizione o della cessione di parti di Fondi esterni, in qualità di titolare di parti di tali Fondi esterni, sono a carico del Contraente.

COSTI RELATIVI AI FONDI INTERNI

Costi di gestione finanziaria

Per ogni quota costituita da parte di FIC o FID, i costi di gestione finanziaria sono precisati nel Documento di sottoscrizione del Fondo interno.

Detti costi sono integralmente percepiti dal Gestore finanziario del Fondo e dedotti al momento del calcolo del valore della quota.

Altri costi relativi ai Fondi interni

Per ogni Fondo (FIC, FID e FAS) i costi di transazione, i costi di amministrazione (custody fees) e altri eventuali costi bancari sono prelevati dalla Banca depositaria, e riducono il valore

delle quote dei Fondi interni. Tutti gli oneri, i costi, le tasse e le imposte che potrebbero essere fatturate o addebitati alla Compagnia come titolare di quote, o all'acquisto o alla vendita di quote di OICR in cui investono i Fondi interni, sono a carico del Contraente.

Il Contraente ha la possibilità, previa accettazione scritta della Compagnia, di modificare la Banca depositaria e/o il gestore finanziario. Tale variazione comporta uno switch del FID verso un altro FID e l'applicazione forfettaria di un costo di 1.000 €.

Qualsiasi richiesta di variazione della Banca depositaria e/o del gestore del fondo è soggetta al previo consenso scritto della Compagnia.

COSTI RELATIVI ALLA GARANZIA IN CASO DI DECESSO

La polizza prevede l'applicazione di costi relativi alle garanzie in caso di decesso. Nel rimandare al precedente articolo 26, paragrafo "Calcolo della tariffa", si segnala che questi costi, chiamati anche "premi di rischio" sono prelevati mensilmente sul controvalore della polizza. La tariffa può evolvere in corso di polizza.

Tariffa in vigore al 1° gennaio 2023

Età dell'Assicurato	Premio di rischio annuale per Assicurato per 1.000 € di capitale di rischio	Età dell'Assicurato	Premio di rischio annuale per Assicurato per 1.000 € di capitale di rischio	Età dell'Assicurato	Premio di rischio annuale per Assicurato per 1.000 € di capitale di rischio
12 anni	0,12 €	42 anni	1,36 €	72 anni	25,68 €
13 anni	0,14 €	43 anni	1,49 €	73 anni	29,58 €
14 anni	0,18 €	44 anni	1,66 €	74 anni	32,58 €
15 anni	0,24 €	45 anni	1,84 €	75 anni	35,58 €
16 anni	0,30 €	46 anni	2,05 €	76 anni	38,77 €
17 anni	0,36 €	47 anni	2,27 €	77 anni	41,72 €
18 anni	0,42 €	48 anni	2,49 €	78 anni	46,65 €
19 anni	0,45 €	49 anni	2,75 €	79 anni	52,68 €
20 anni	0,47 €	50 anni	3,01 €	80 anni	60,70 €
21 anni	0,50 €	51 anni	3,24 €	81 anni	68,89 €
22 anni	0,52 €	52 anni	3,64 €	82 anni	77,46 €
23 anni	0,54 €	53 anni	3,96 €	83 anni	88,41 €
24 anni	0,53 €	54 anni	4,43 €	84 anni	100,32 €
25 anni	0,54 €	55 anni	4,95 €	85 anni	112,45 €
26 anni	0,54 €	56 anni	5,55 €	86 anni	126,75 €
27 anni	0,53 €	57 anni	6,12 €	87 anni	142,75 €
28 anni	0,53 €	58 anni	6,79 €	88 anni	160,09 €
29 anni	0,58 €	59 anni	7,34 €	89 anni	180,48 €
30 anni	0,61 €	60 anni	8,05 €	90 anni	202,87 €
31 anni	0,64 €	61 anni	8,82 €	91 anni	223,96 €
32 anni	0,69 €	62 anni	9,67 €	92 anni	247,69 €
33 anni	0,70 €	63 anni	10,74 €	93 anni	273,21 €
34 anni	0,77 €	64 anni	11,77 €	94 anni	291,56 €
35 anni	0,81 €	65 anni	13,21 €	95 anni	302,14 €
36 anni	0,86 €	66 anni	14,74 €	96 anni	324,37 €
37 anni	0,91 €	67 anni	16,46 €	97 anni	357,07 €
38 anni	0,99 €	68 anni	17,17 €	98 anni	394,13 €
39 anni	1,07 €	69 anni	18,45 €	99 anni	430,26 €
40 anni	1,15 €	70 anni	20,16 €	100 anni	463,46 €
41 anni	1,26 €	71 anni	22,81 €	101 anni*	488,77 €

*Le tariffe dei premi di rischio annuali per assicurati oltre i 101 anni sono disponibili su richiesta.

Le garanzie incrementate e di capitale vengono trasformate nella garanzia degressiva al compimento del settantacinquesimo (75°) anno d'età dell'Assicurato.

La tariffa può evolvere in corso di polizza. Ogni modifica verrà comunicata al Contraente almeno un trimestre prima della sua applicazione.

RISCHI

Articolo 33 – Rischi

PRESTIGIO EVOLUTION è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo che offre la combinazione di coperture assicurative di ramo I (Gestione Interna Separata) e di ramo III (Unit Linked). Le prestazioni collegate al valore delle quote di uno o più fondi dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentative. La stipula della polizza comporta per il Contraente l'assunzione di una serie di rischi finanziari, in particolare:

- **Rischio di cambio:** rischio a cui si espone chi investe in una divisa diversa dalla divisa dell'investimento. Tale rischio si rende concreto per il Contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell'investimento calcolato nella divisa della polizza;
- **Rischio di credito (o di controparte):** rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all'eventualità che l'emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- **Rischio di interesse:** rischio collegato alla variabilità del prezzo dell'investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa;
- **Rischio di liquidità:** rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore;
- **Rischio di mercato:** rischio che dipende dall'appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato;
- **Rischio di performance:** rischio di non riuscire ad attribuire alla polizza un determinato rendimento;
- **Rischio di prezzo:** rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell'investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari;
- **Rischio finanziario:** rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell'investimento ad una data futura.

CONFLITTO DI INTERESSI

Articolo 34 – Conflitto di interessi

La Compagnia potrebbe trovarsi in possibili situazioni di conflitto d'interessi, anche derivanti da rapporti di gruppo e/o da rapporti di affari propri e/o di società del gruppo di appartenenza. Tale conflitto, in particolare, si può concretizzare nel conferimento dell'incarico di gestione degli attivi sottostanti a società del gruppo o al riconoscimento alla Compagnia di utilità derivanti dalla retrocessione di commissioni od altri proventi in virtù di

accordi con soggetti terzi (anche di gruppo).

In ogni caso la Compagnia, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo tale da non recare pregiudizio ai Contraenti, al fine di ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Allegato relativo al regime fiscale applicabile (al 01/01/2023) se il Contraente è residente fiscalmente in Italia.

1. TASSAZIONE DEI PREMI

In conformità alle disposizioni di legge in vigore, non è prevista l'applicazione dell'imposta sui premi di assicurazione corrisposti dal Contraente per la sottoscrizione della polizza sulla vita.

2. TASSAZIONE DEI REDDITI

I redditi di capitale percepiti in virtù di una polizza di assicurazione sulla vita sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 44 del D.P.R. n. 917/1986 e dell'articolo 26-ter co. 3, del D.P.R. n. 600/1973.

Tali redditi di capitale sono pari alla differenza tra l'ammontare del riscatto percepito dagli aventi diritto e l'ammontare dei premi pagati dal Contraente.

L'imposta sostitutiva si applica anche in caso di liquidazione della prestazione caso morte ai beneficiari della polizza, limitatamente alla componente finanziaria derivante dalla polizza.

L'imposta sostitutiva è applicata direttamente dalla Compagnia al tasso del 26% sui redditi di capitale maturati.

Per i redditi di capitale maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012, la differenza tra le somme incassate ed i premi pagati dal Contraente dovrà essere diminuita del 37,50% (51,92% a decorrere dal 1° luglio 2014) dei proventi, ove presenti, riferibili alle obbligazioni del Governo Italiano e altri titoli equiparati di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella c.d. "White List" ed equiparati.

La Compagnia opera in qualità di sostituto d'imposta e pertanto provvederà ad applicare e versare l'imposta sostitutiva dovuta in sede di erogazione della prestazione, liquidando al Contraente/Beneficiario le somme dovute diminuite delle imposte previste dalla legge. Per le polizze sottoscritte da società di capitali e di persone (salvo le società semplici), i proventi derivanti dal riscatto della polizza non sono, invece, assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'art. 26 ter del DPR 600/73. Tali proventi concorreranno a formare il reddito imponibile complessivo della società sottoscrittrice.

3. IMPOSTA DI BOLLO ORDINARIA E SPECIALE

La presente polizza, per la parte investita nel Fondo in euro o in altre divise (GIS) non è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 13 co. 2-ter dell'Allegato A "Tariffa parte prima" al D.P.R. n. 642/1972, come modificato dall'articolo 19 del D.L. 201/2011 e dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147.

Per la parte investita nei supporti d'investimento espressi in quote, la Compagnia provvederà ad applicare l'imposta di bollo dovuta con aliquota del 2 per mille e ad eseguire i relativi versamenti all'atto del riscatto e/o in caso di chiusura della polizza o decesso.

Qualora la polizza sia stata sottoscritta con somme di denaro oggetto di emersione mediante procedure di rimpatrio (c.d. "scudo fiscale") e sia detenuta in regime di "riservatezza", la

Compagnia provvederà ad applicare l'imposta di bollo "speciale", introdotta dall'articolo 19, co. 6 del D.L. 201/2011; tale imposta è calcolata sul valore di riscatto della polizza alla data di riferimento (31 dicembre o data di rinuncia o perdita del regime di riservatezza) ed è applicata nella misura del 4 per mille.

4. IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1920 comma 3 del Codice Civile e dell'art. 12 del Testo Unico sulle Successioni e Donazioni, le prestazioni assicurative erogate ai beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato sono corrisposte a titolo proprio dalla Compagnia e, conseguentemente, non confluiscono nella dichiarazione di successione degli eredi.

5. MONITORAGGIO FISCALE

La Compagnia opera come sostituto d'imposta sui redditi di capitale di fonte assicurativa e pertanto applica l'imposta di bollo in modo virtuale.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale (ove applicabili) la Compagnia rinvia al contenuto della Circolare n. 19/2014 emanata dall'Agenzia delle Entrate ed alle Istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, raccomandando di rivolgersi ad un professionista italiano per la relativa assistenza (ove necessaria).

Per sostenere le sue azioni in materia di clima e sviluppo sostenibile orientando gli investimenti privati verso il finanziamento di una crescita "sostenibile", il 27 novembre 2019 l'Unione europea ha adottato il Regolamento 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (cosiddetto Regolamento "Disclosure" o "SFDR").

Il Regolamento, che si applica dal 10 marzo 2021, prevede l'armonizzazione delle informative in materia di sviluppo sostenibile e rischi di sostenibilità all'interno dei prodotti finanziari e introduce in particolare una classificazione di questi prodotti.

Per comprendere meglio il Regolamento, ecco alcune definizioni:

- Un rischio di sostenibilità è "un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento."
- Con fattori di sostenibilità si intendono "le problematiche ambientali, sociali e salariali, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione."
- Un prodotto finanziario da "articolo 8" è un prodotto che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali e/o sociali, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance.
- Un prodotto finanziario da "articolo 9" è un prodotto che ha un obiettivo di investimento sostenibile.
- Un prodotto finanziario da "articolo 6" è un prodotto che non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali o non ha un obiettivo di investimento sostenibile.

Il prodotto di assicurazione sulla vita in esame presenta caratteristiche ambientali, sociali o di governance (ESG) e a tale titolo è qualificato come prodotto "articolo 8" ai sensi del Regolamento SFDR.

La promozione di queste caratteristiche è tuttavia subordinata all'investimento in almeno un'opzione di investimento che presenta caratteristiche ESG o ha un obiettivo di investimento sostenibile e alla detenzione dell'opzione per il periodo di detenzione del prodotto di assicurazione sulla vita.

SUPPORTI ESPRESSI IN EURO O ALTRE VALUTE

Questi supporti sono qualificati come "articolo 8" ai sensi del Regolamento SFDR.

Considerazione di caratteristiche ESG nelle decisioni di investimento

1. La politica climatica di AG2R LA MONDIALE mira a promuovere il dialogo con le società detenute in portafoglio in modo che queste contribuiscano alla traiettoria di riduzione del riscaldamento climatico definita dall'Accordo di Parigi, investire nella transizione energetica e organizzare, per fasi, l'abbandono completo del carbone entro il 2030 da parte degli emittenti detenuti;
2. Con il suo patrimonio immobiliare di collocamento, AG2R LA MONDIALE si prefigge l'obiettivo di ridurre i consumi energetici finali e aumentare il numero di fabbricati certificati ad alta qualità ambientale. Inoltre, sono stati creati nuovi indicatori sulle qualità sociali dei fabbricati: accessibilità per le persone a mobilità ridotta, vicinanza ai trasporti, connettività, servizi per gli occupanti e comfort;
3. Il portafoglio presenta già da ora una traiettoria climatica migliore rispetto a quella dell'universo d'investimento di riferimento. La "quota verde" e la percentuale di obbligazioni sostenibili sono doppie rispetto a quelle dell'universo d'investimento di riferimento;
4. Sull'aspetto sociale, la gestione patrimoniale è particolarmente attenta al dialogo sociale e ai diritti dei lavoratori. La parità uomo/donna nei consigli di amministrazione delle imprese cresce regolarmente. Il Gruppo finanzia un numero crescente di piccole e medie imprese per sostenere la vitalità dei territori. Per gli Stati è stata creata una nuova valutazione, che si basa in particolare sulla lotta alle disuguaglianze;
5. In materia di governance, la gestione patrimoniale è particolarmente attenta all'indipendenza degli amministratori delle società private e ai sistemi di lotta contro il riciclaggio di denaro e la corruzione degli Stati.

Gestione dei rischi ESG nelle decisioni di investimento

Sui fondi e sui mandati affidati alla società di gestione del Gruppo viene attuato un processo strutturato e rigoroso di valutazione delle prassi ESG delle imprese e degli emittenti dell'universo d'investimento.

L'emergere di una controversia, l'identificazione di un rischio ESG legato a una prassi o a un'iniziativa di un emittente (gestione della supply chain, truffa, sicurezza, ecc.), i rischi reputazionali o finanziari associati, così come l'analisi di una deliberazione proposta in assemblea generale possono portare a mettere l'emittente sotto osservazione.

Per maggiori informazioni sulla considerazione delle caratteristiche ESG e dei rischi ESG nelle decisioni di investimento, si rimanda alla politica di coinvolgimento azionario, alla relazione sull'investimento sostenibile, nonché alla politica climatica di AG2R LA MONDIALE, disponibili sul portale del gruppo all'indirizzo:

www.ag2rlamondiale.fr/nous-connaître/nos-engagements/engagement-societal/investisseur-responsable.

SUPPORTI ESPRESSI IN QUOTE

L'informativa sul modo in cui i rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni d'investimento del supporto è riportata nella nota dettagliata del supporto, disponibile sul sito Internet della Società di Gestione o facendone semplice richiesta scritta alla Società di Gestione dei supporti interessati.

La politica di idoneità dei supporti esterni ai prodotti di assicurazione sulla vita è adattata per integrare al meglio i criteri di sviluppo sostenibile e i rischi di sostenibilità nei criteri di selezione a monte della consulenza in materia assicurativa.